

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 80 del 09/02/2022 BOLOGNA

Proposta: DAL/2022/94 del 09/02/2022

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI
ASSEMBLEARI
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013.
ANNO 2022.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Firmatario: LEA MARESCA in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Lea Maresca

Firmato digitalmente

Il Dirigente

Visti:

- la legge n.30 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge regionale 30 marzo 2012, n. 1, ad oggetto "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione";
- l'art 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che prevede l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazione, destinato ad assorbire una pluralità di atti di programmazione in materia di organizzazione e gestione del personale, tra cui appunto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- l'art 6 bis del richiamato decreto-legge, inserito dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che in sede di prima applicazione il PIAO è adottato entro il 30 aprile 2022 anziché entro il 31 gennaio 2022;

Dato atto che:

- la disposizione dell'art. 1, comma 8, secondo periodo, della L. n. 190/2012, come sopra richiamata, è tuttavia ancora in vigore;
- gli indirizzi per la redazione del PIAO, in relazione alla rispettiva competenza, non sono stati ancora adottati al Ministro della pubblica amministrazione mentre ANAC ha presentato in data 3 febbraio 2022 un primo documento di orientamento, in attesa della revisione normativa in corso;
- a fronte della situazione normativa venutasi così a delineare, la Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea legislativa ha valutato opportuno predisporre, anche per l'anno 2022, un aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, quale atto di transizione verso l'adozione del PIAO, per assicurare così piena continuità alle attività di prevenzione della corruzione e agli adempimenti in materia di trasparenza;

Richiamate in materia di trasparenza:

- la deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016", comprensivo dell'allegato 1);
- la deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, "Nuove linee guida sull'attuazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", come integrata dalla successiva n. 1/2019, redatte dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014);

Richiamate le delibere dell'Assemblea legislativa:

- 5 luglio 2017 n. 47, recante "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso";
- 28 gennaio 2021 n. 2 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPCT 2021-2023)";
- 2 febbraio 2022 n. 8 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 2022-2024. Per la fase di transizione al PIAO (Piano integrato delle attività e dell'organizzazione)";
- 22 dicembre 2021 n. 64 recante "Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna" con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le strutture dell'Assemblea legislativa;

Dato atto che in materia di trasparenza la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ha definito sin dal 2014, una collaborazione sinergica tra i

Responsabili Trasparenza dell'Assemblea legislativa e della Giunta nella pianificazione delle azioni in materia di trasparenza e nella definizione di tutte le attività connesse agli adempimenti del D.lgs. n.33/2013, compresa l'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente", unica per la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa;

Considerato che:

- per l'aggiornamento anno 2022-2024 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di transizione al PIAO Anno 2022, la sezione dedicata alla Trasparenza è stata redatta congiuntamente dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea Legislativa e della Giunta, unitamente alla mappa degli obblighi e delle responsabilità, avvalendosi dei rispettivi collaboratori in staff e del Comitato guida per la trasparenza e l'accesso civico, sulla base degli stati di avanzamento delle attività intraprese nelle precedenti programmazioni;

- per la direttiva degli indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, che costituiva parte integrante del precedente PTPCT 2021-2023, è stato previsto nell'anzidetto aggiornamento PTCPT 2022-2024 di transizione al PIAO, Parte II - Sezione trasparenza, che per l'anno 2022 la direttiva sia aggiornata ed approvata con determinazione dagli RPCT dell'Assemblea legislativa e della Giunta;

Preso atto che l'aggiornamento della direttiva da parte del gruppo di lavoro che collabora con lo staff del Responsabile della trasparenza dell'Assemblea legislativa si è concluso con le modifiche delle parti della direttiva in cui sono stati recepiti nuovi adempimenti in materia di trasparenza previsti da nuove disposizioni legislative e dai vari indirizzi interpretativi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell'anno 2021;

Valutato che occorre procedere ad approvare la direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022 con determinazione del RPCT dell'Assemblea legislativa come previsto nell'aggiornamento 2022-2024 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per la fase di transizione al P.I.A.O. e a disporre la pubblicazione della direttiva allegata sul sito amministrazione trasparente, nella sottosezione "ulteriori contenuti-anticorruzione", oltre che nella intranet regionale;

Condiviso il contenuto del documento allegato con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale;

Richiamate le delibere dell'Assemblea legislativa regionale:

- n. 31 del 21 aprile 2016 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale - Assemblea legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014";
- n. 32 del 3 maggio 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa", così come modificata dalla delibera UP n. 87 del 15 novembre 2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, anche in qualità di responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegato (A) documento denominato "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre la pubblicazione della direttiva di indirizzi interpretativi di cui al punto 1) sul sito istituzionale "amministrazione trasparente", nella apposita sottosezione "ulteriori contenuti-anticorruzione, oltre che nella intranet regionale;
- 3) di notificare la presente determinazione alle strutture dell'Assemblea legislativa destinatarie del Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 2 febbraio 2022 n. 8.

Allegato A

Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022.

Sommario

PARTE PRIMA Inquadramento generale	4
1. Aggiornamento normativo.....	4
2. Ambito di applicazione	5
3. Semplificazione delle modalità di pubblicazione.....	6
4. Adempimento degli obblighi di trasparenza e responsabilità.	7
5. L'accesso civico generalizzato.....	8
6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi.....	10
PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a.	14
7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12.....	14
7.1. Atti a carattere normativo.....	14
7.2. Atti a carattere amministrativo generale.....	15
8. Bandi di concorso. Art 19.....	18
8.1. Ambito di applicazione	18
8.2. Modalità e tempi di pubblicazione.....	19
9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.....	20
10. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. Artt. 26 e 27.....	23
10.1. Criteri e modalità. Art. 26 co. 1	23
10.2. Atti di concessione. Articoli 26, comma 2, e 27	23
10.3. Esclusioni	25
10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione.....	27
10.5. Modalità e tempi di pubblicazione.....	28
10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet.....	29
10.7. Superamento della soglia economica di mille euro	32
10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione	33
10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati.....	34
11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e 33.....	36
11.1. Tempi medi di pagamento	38
11.2. Situazione debitoria.....	39

12.	Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35.....	40
12.1.	Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare	41
12.2.	Potere sostitutivo	42
12.3.	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	44
12.4.	Indennizzo per il ritardo	44
12.5.	Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni.....	45
12.6.	Ulteriori obblighi di comunicazione	46
12.7.	Modalità di adempimento dell'obbligo.....	46
	Parte terza- Pubblicazioni concernenti gli organi della Pubblica Amministrazione.....	46
13.	Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013.	47
13.1.	Modalità di attuazione e termini.....	49
13.2.	Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza.....	50
13.3.	Responsabile del Procedimento	52
13.4.	Regime sanzionatorio	52
13.5.	Individuazione di specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e regionale sugli obblighi che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente	53
14.	Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali. Art.14, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater	54
14.1.	Ambito di applicazione	59
14.2.	Responsabile del Procedimento	64
14.3.	Regime sanzionatorio	64
14.4.	Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione e altre precisazioni.....	65
14.5.	Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies.....	67
14.6.	Regime sanzionatorio	67
15.	Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.	67
15.1.	Ambito di applicazione	69
15.2.	Regime sanzionatorio	72
16.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Art. 17	72
17.	Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art. 18	74
17.1.	Ambito di applicazione e modalità di attuazione.....	74
17.2.	Incarichi conferiti dall'amministrazione	75
17.3.	Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi "Merloni")	78
17.4.	Attività di difesa legale	80
17.5.	Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne	81
17.6.	Altre attività professionali	82
18.	Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22	82

18.1.	Ambito di applicazione	86
18.2.	Enti pubblici non territoriali regionali	87
18.3.	Società partecipate dalla Regione	88
18.4.	Enti di diritto privato in controllo della Regione	89
18.5.	Ambito oggettivo di applicazione.....	90
18.6.	Modalità di attuazione	91
18.7.	Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione. Sanzioni	92
18.8.	Responsabile del Procedimento.....	94
19.	Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30.....	94
19.1.	Ambito di applicazione e modalità di attuazione.....	95
20.	Servizi erogati. Art. 32.....	96
PARTE QUARTA - PUBBLICAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....		101
21.	Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.....	101
21.1.	Il profilo del committente	102
21.2.	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.....	105
21.3.	Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012	106
21.4.	Durata della pubblicazione.....	108
21.5.	Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici.....	108
21.6.	Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti.....	113
21.7.	Disciplina emergenziale di cui al d.l. 16.7.2020, n. 76 conv. in l. 11.9.2020, n. 120 e novità in materia di pubblicazioni	115
PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.....		117
22.	Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione	117
22.1.	La rimozione delle pubblicazioni	118
22.2.	Meccanismi automatici	120
22.3.	Dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi. Art. 37 co. 1 lett. a).....	121
22.4.	Rimozioni non automatiche	121
22.5.	Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione	122
22.6.	Tutela dei dati personali.....	124
22.7.	Categorie particolari di dati.....	125
22.8.	Pubblicazioni ulteriori.....	126

PARTE PRIMA Inquadramento generale

1. Aggiornamento normativo

Il presente documento sostituisce la precedente “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” allegata ai PTPC 2020-2022 di Giunta e Assemblea legislativa approvati rispettivamente con le delibere n. 83/2020 e n. 2/2020.

Queste indicazioni interpretative recepiscono le linee e gli indirizzi che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato sin ora per l’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, tra cui in particolare:

- determinazione ANAC n. 1310 del 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- determinazione ANAC n. 1309 del 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”;
- determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- determinazione ANAC n.586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
- delibera ANAC 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
- delibera ANAC 13 novembre 2019 n.1064 “Piano nazionale anticorruzione 2019”;

- delibera ANAC 4 dicembre 2019 n. 1126 “Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti”;

- atto di segnalazione n.1 del 22 gennaio 2020 recante proposte di modifica al decreto-legge 30 dicembre 2019 n.182.

- delibera ANAC 16 giugno 2021 n. 468 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera n. 59 del 15 luglio 2013 recante “pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27 d.lgs. n. 33/2013)”.

Sono attualmente in corso i lavori di aggiornamento normativo degli obblighi del d.lgs. 33/2013; nelle more dell’adozione della riforma del d. lgs n.33 del 2013 la Regione, ove possibile, pubblica i dati ed informazioni in tabelle riassuntive (comma 1-bis dell’art. 3) con indicazione della data di aggiornamento del dato.

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici ed organizzativi, il presente atto integra e si raccorda con gli ulteriori atti dell’amministrazione regionale contenenti indicazioni in materia di protezione di dati personali nonché con quelli volti ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi e a promuovere maggiori livelli di trasparenza ed in particolare con:

- le misure organizzative contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e allegata Mappa degli obblighi;
- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 di “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art 7 comma 3 d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66” (per l’Assemblea legislativa determinazione n. 529 del 28 luglio 2016);
- la nota PG_2017_475007 del 27 giugno 2017 contenente indicazioni operative per la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;
- la delibera della Giunta regionale 16 luglio 2018 n.1123 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 per la disciplina dei rapporti tra RPD, strutture regionali della Giunta e R.P.C.T. in materia di accesso generalizzato e la delibera dell’Ufficio di presidenza dell’A.L. del 21 novembre 2018, n. 107 “Attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 101 del 2018: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali”.

2. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla Giunta regionale, all’Assemblea legislativa e alle rispettive strutture amministrative.

La direttiva si applica inoltre alle Agenzie, Aziende ed Istituti regionali: Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC); il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale è chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per tali soggetti, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 43 del 2001.

La direttiva è anche rivolta, in quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, agli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c) della legge regionale n. 43 del 2001: Agenzia regionale per il lavoro (AERL), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO), e Consorzi fitosanitari e Consorzi di bonifica.

La direttiva, inoltre, costituisce punto di riferimento per gli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

La Regione Emilia-Romagna applica i principi contenuti nei presenti indirizzi interpretativi anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo che la stessa svolge sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte dei soggetti sottoposti a tali attività.

3. Semplificazione delle modalità di pubblicazione

L'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013 consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. Questo significa che si possono evitare duplicazioni e rimandare dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine o banche dati del web regionale.

I dati, le informazioni e i documenti altrove pubblicati devono, in questi casi, essere resi indicizzabili e ne deve essere assicurata la qualità, come definita dall'art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, e cioè *“l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”*.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 i dati devono essere pubblicati utilizzando un “formato di tipo aperto” ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ulteriori modalità semplificate di pubblicazione sono stabilite dall'art. 9 bis del d.lgs. n. 33 del 2013. La norma prevede che le amministrazioni titolari di banche dati “centrali” che contengono dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di tutte le altre PA, debbano renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33 del 2013, quindi anche la Regione, possano assolvere agli obblighi di pubblicazione del decreto inserendo in “Amministrazione trasparente” un link ipertestuale alle stesse banche dati. L'elenco delle banche dati e dei corrispondenti obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 è contenuto nell'Allegato B del decreto. Quindi, in base all'art.

9 bis, l'amministrazione regionale deve sostituire nelle apposite sottosezioni in "Amministrazione trasparente" il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale alla banca dati. Poiché l'obbligo per le pubbliche amministrazioni esiste nella misura in cui i dati oggetto di pubblicazione sono effettivamente contenuti nelle banche dati "centrali", prima di poter inserire i link ipertestuali la Regione Emilia-Romagna effettua verifiche sia in ordine alla corrispondenza dei dati, sia in ordine alla loro effettiva pubblicazione in chiaro da parte delle banche dati "centrali".

Nel caso in cui la Regione pubblichi direttamente in "Amministrazione trasparente" i dati oggetto di comunicazione alle banche dati, dovrà comunque essere verificata l'esatta corrispondenza tra dati comunicati e dati pubblicati.

4. Adempimento degli obblighi di trasparenza e responsabilità.

In base all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione.

L'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori generali e della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di procedimento.

Nel d.lgs. n. 33 del 2013 le responsabilità sono incardinate, oltre che nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche nei **dirigenti responsabili**, che siano "responsabili della pubblicazione" o "responsabili della trasmissione" dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti, l'art. 10 prevede che l'amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nella mappa degli obblighi di pubblicazione).

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili, in base all'art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell'art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le rilevanti finalità del nuovo istituto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico) costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. L'inadempimento non è sanzionato nel caso in cui sia data prova che il fatto deriva da causa non imputabile all'autore dello stesso.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, in relazione alla loro gravità, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile deve segnalare gli inadempimenti anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

È prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15, comma 2, (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare erogato): la mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15, comma 3).

Infine, ai sensi dell'art. 45, l'ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.; la mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le norme sulla responsabilità vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche non dirigenti: le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6 della legge n.241 del 1990, “cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti”.

Si ricorda che è in capo al responsabile della pubblicazione l'obbligo di rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui è attribuito il “potere sostitutivo” si applicano le disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 (potere sostitutivo del dirigente sul responsabile del procedimento e potere sostitutivo del Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale).

5. L'accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento il diritto di accesso civico generalizzato, che consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; chiunque può presentare istanza di accesso, non essendo richiesta alcuna legittimazione soggettiva, esattamente come per il tradizionale accesso civico.

L'accesso civico generalizzato è disciplinato dalle norme di agli articoli da 5 a 5 ter del d.lgs. n. 33 del 2013 e gli unici limiti sono previsti dall'art. 5 bis in relazione alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, come per il tradizionale accesso civico, deve identificare

i dati, i documenti o le informazioni richieste. Non rilevano richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto. L'istanza non richiede alcuna motivazione.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo la sospensione in presenza di controinteressati che decorre, dall'invio della comunicazione agli stessi da parte dell'amministrazione. I controinteressati hanno 10 giorni di tempo decorrenti dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione da inoltrare anche per via telematica.

Il comma 3 dell'art. 5 individua gli uffici destinatari delle istanze di accesso civico. L'**Ufficio relazioni con il pubblico della Regione** è il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro degli accessi e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere; ciò al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione del diritto di accesso da parte di tutte le strutture regionali e di consentire al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che ai dirigenti responsabili degli uffici, il controllo della sua regolare attuazione (art. 43 comma 4).

L'accesso civico generalizzato è disciplinato anche dalle seguenti fonti:

–la determinazione ANAC n. 1309 del 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” alla quale si rimanda per le parti di interesse regionale;

–la Circolare del n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

–la Circolare n. 1 del 2019 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” che specifica ulteriormente le modalità di utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi delle amministrazioni;

–la delibera di Giunta regionale n. 898/2017 “Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso” e la delibera dell'UP dell'Assemblea legislativa n. 47 del 5/7/2017 “Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso”; tali atti contengono indicazioni operative in merito alla gestione in entrata di tutte le tipologie di istanze di accesso, all'individuazione dei servizi competenti a decidere sulle diverse richieste, all'istruttoria e alla comunicazione degli esiti al richiedente.

Si riportano le principali fattispecie di accesso:

• **diritto di accesso documentale** “tradizionale”, riconosciuto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, regolato dalla legge n. 241 del 1990 (ed enunciato dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1993);

• **diritto di accesso civico** per gli obblighi di trasparenza, riconosciuto a chiunque richieda le informazioni sulle quali esiste già per P.A. un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013);

• **diritto di accesso civico generalizzato**, che si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di determinati limiti (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);

• **diritto all'accesso ai propri dati personali**, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016, come diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere copia degli stessi, di conoscere le categorie dei dati personali in questione, le modalità e finalità del trattamento, ed eventualmente di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

• **diritto di accesso all'informazione ambientale**, previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005, riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione al fine di consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale;

• **diritto di accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche**, ex art. 5-ter del d.lgs. 33 del 2013, che consente agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati elementari raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.

Si segnala, infine, come utile strumento di lavoro il sito web www.foia.gov.it, curato dal Centro nazionale di competenza FOIA presso il Dipartimento della Funzione pubblica, con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato.

Nel sito web sono presenti un ampio set di contenuti, strumenti e indicazioni operative sull'accesso che includono:

– i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l'istituto dell'accesso generalizzato e ne regolano l'attuazione;

– le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;

– una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia;

– i risultati dell'attività di monitoraggio dell'attuazione della norma.

6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi

Ai fini del controllo di regolarità amministrativa si deve attestare nel dispositivo degli atti la conformità degli stessi alla normativa in materia di trasparenza, ivi comprese le delibere e circolari interne che disciplinano la materia in Regione.

Dopo aver richiamato il d.lgs. 33 del 2013 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (con o senza indicazione del numero di delibera che approva il Piano in corso), nel dispositivo occorre attestare che si provvederà, o che si è già provveduto, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nella normativa statale o previsti dalla disciplina regionale; in particolare si invita a riportare le attestazioni relative alla trasparenza in premessa se sono attività già espletate, in parte dispositiva se sono da espletare (ad es. nel provvedimento di concessione l'attestazione relativa all'art. 26 va in parte dispositiva mentre in quello di liquidazione in premessa).

È opportuno dare anche conto della pubblicazione “ulteriore” di tutte le determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta, decreti assessorili e atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Qualche esempio:

Fonte normativa	Tipologia di atto	Dispositivo: si dà atto che:
Art. 23	Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	“si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013”
Art. 26	Provvedimenti che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici	“Si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013”

L'attestazione assume particolare rilievo nei casi in cui il legislatore fa discendere dalla mancata pubblicazione di un atto la sua inefficacia e quindi l'illegittimità degli atti consequenziali o nel caso in cui dalla mancata pubblicazione di dati o informazioni discenda il divieto di dar corso all'erogazione di somme.

Esempi in tal senso sono:

- gli atti di concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici come definiti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- i dati relativi ad incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo come definiti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nel primo caso la pubblicazione dell'atto di concessione è condizione di efficacia dell'atto stesso e la sua mancanza determina l'illegittimità della liquidazione del contributo. Nel secondo caso la mancata pubblicazione dei dati determina l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico con effetti preclusivi

sulla liquidazione dei relativi compensi.

Per quanto concerne gli atti di liquidazione si deve dare atto in narrativa dell'avvenuta pubblicazione di quanto richiesto dalle norme mentre in dispositivo si deve dare atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art 7 bis, comma 3, del d.lgs. n.33 del 2013.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Si dà atto che:
Art. 15	Liquidazione relativa ad incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo	“si è provveduto alle pubblicazioni richieste dall’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ” (narrativa) “si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013” (dispositivo)
Art. 26	Liquidazione di contributi, sussidi, vantaggi economici	“si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33” (narrativa) “si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013” (dispositivo).

Un altro caso in cui occorre dare atto di precedenti pubblicazioni è quello delle liquidazioni a favore di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo, come indicati dall'art.22 del d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 1 del suddetto articolo elenca una serie di dati relativi a tali soggetti che la Regione deve pubblicare e il comma 4 prevede che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione non si possano erogare somme in loro favore.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Si dà atto che:
Art. 22	Liquidazione nei confronti di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo	“l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ” “si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013”

Si ricorda che nel caso in cui si tratti di un pagamento che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali è comunque possibile procedere anche in assenza delle pubblicazioni previste (art 22, comma 4).

Un ulteriore pubblicazione della quale si deve dare conto negli atti di liquidazione di somme nei confronti delle società controllate è quella prevista dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Si tratta della pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 del suddetto articolo (ove adottati), in mancanza della quale si applica la previsione dell'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 33 del 2013 e quindi non possono essere erogate somme in favore delle suddette società.

Il controllo di regolarità deve riguardare l'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti ove adottati.

PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a.

7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
Art.12 del d.lgs. n. 33 del 2013	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Atti di carattere normativo	Statuto, leggi regionali e regolamenti regionali.
È data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.	
Atti di carattere amministrativo generale Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Amministrazione regionale o dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse. I documenti di programmazione strategico-gestionale.
Ai responsabili della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.	

La disposizione si applica agli atti a carattere normativo e a carattere amministrativo generale adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione secondo le modalità di seguito indicate.

7.1. Atti a carattere normativo

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti a carattere normativo di cui al primo capoverso dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 – “riferimenti normativi con i relativi link alle norme

di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi le leggi statali e regionali che disciplinano l’organizzazione, regolamentano funzioni e attività della Regione.

In particolare l’art. 12 (rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”) prevede, al comma 1, che *“Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività.”*.

Per le Regioni, questa disposizione trova poi una specificazione nel comma 2 di detto articolo: *“Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.”*. A questi obblighi risulta già data attuazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sia mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto e le leggi regionali – alla banca dati “Demetra” (la quale contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato), sia mediante la pubblicazione dei principali atti amministrativi che regolano l’attività dell’ente. Avuto poi riguardo a “gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati” degli Statuti e delle norme regionali la Regione adempie all’obbligo in quanto, nel curare le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a *Demetra*, assicura anche il loro aggiornamento automatico.

È data **attuazione** agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l’aggiornamento automatico.

7.2. Atti a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda gli atti a carattere amministrativo generale il comma 1 dell’articolo 12 prevede al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale.

Vanno pubblicati:

a) atti che dispongono in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell’amministrazione e atti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano l’amministrazione o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse;

b) documenti di programmazione strategico-gestionale;

c) misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell’art.1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;

d) atti degli organismi indipendenti di valutazione;

e) codici di condotta.

Gli atti che vengono in considerazione sono quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni o programmi. Tali atti sono pubblicati in quanto riguardino l'organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell'ente

Sono oggetto di pubblicazione anche i documenti, i dati e le informazioni che attengono alla vigilanza e al controllo dell'attività dell'amministrazione. A titolo esemplificativo si richiama l'attività di controllo dell'OIV sull'adempimento degli obblighi di trasparenza come la relazione annuale, le comunicazioni sulle criticità riscontrate da inoltrare alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e le proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione delle premialità; gli atti dell'Organismo indipendente di valutazione e degli organismi che svolgono funzioni analoghe, vanno pubblicati nella sottosezione "Controllo e rilievi sull'amministrazione" come previsto all'art 31 del d. lgs n.33 del 2013.

Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico –gestionale esso va assolto integrando la sezione “Atti generali” con ulteriori link, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle pagine istituzionali della Regione che contengono i documenti di programmazione regionale ulteriori rispetto al Documento di economia e finanza regionale (Defr); ad esempio, i documenti di programmazione sui Fondi strutturali, e i programmi di finanziamento regionali, quali il Programma per la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Piano telematico, il Pola, il Piano energetico, il Piano regionale integrato dei trasporti, il Piano d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, il documento di pianificazione strategica della Direzione generale-Assemblea legislativa.

Restano esclusi dalla pubblicazione ex art. 12 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, previsti dall’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, la cui pubblicazione deve avvenire nelle pagine del Profilo del Committente, come previsto dal medesimo articolo al comma 7.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l’Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da ultimo l’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) della Regione, unico per Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano **anche le gestioni commissariali**, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il **sistema delle “Agenzie regionali”**: l’Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l’Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro. Tali soggetti pubblicano nella propria sezione “Amministrazione trasparente” i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione dell’art 12 le Direzioni generali devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché verificare che le Agenzie e gli Istituti regionali ottemperino agli obblighi dell’art 12.

Sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale) quali gli atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Per dare **attuazione** agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell'avvenuta adozione di tali atti.

I responsabili della pubblicazione sono individuati nella mappa degli obblighi di pubblicazione allegata al PTCP come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nei responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti;
- la responsabilità della pubblicazione, nella sottosezione livello 2 "Atti generali", del Codice disciplinare e del Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento, è in capo al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
- per gli atti dell'Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell'Assemblea e, con specifico riferimento agli "estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività", nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari.

Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell'individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione.

8. Bandi di concorso. Art 19

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Bandi di concorso per reclutamento dei dipendenti dell'Amministrazione	Bandi di concorso	La mancata pubblicazione non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti.
Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Criteri di valutazione della Commissione	
	Tracce delle prove	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
	Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	

8.1. Ambito di applicazione

A seguito della novella legislativa di cui all'art 1 comma 145, legge 27 dicembre 2019 n.160 l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza dell'art 19 è più ampio rispetto alla disciplina previgente.

L'art 19 del d. lgs n.33 del 2013 prevede che:

“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali , aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le p.a. pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al co. 1.

2-bis . I soggetti di cui all' art 2-bis assicurano , tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri , la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo , ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'art. 4 , comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito , con modificazioni , della legge 30 ottobre 2013, n.125.”

Ai soli fini della trasparenza la Regione pubblica i seguenti atti ed informazioni che riguardano le procedure di reclutamento del personale ,a qualsiasi titolo , di personale presso l'amministrazione regionale:

1. bandi di concorso ;
2. criteri di valutazione della Commissione, delle prove preselettive e prove scritte;
3. tracce delle prove preselettive e prove scritte;
4. graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

Queste pubblicazioni consentono il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati e del cittadino. Tale regime di conoscibilità assolve inoltre alla funzione di rendere note le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice in ordine ai criteri di valutazione adottati e alle tracce delle prove selettive nonché la graduatoria finale.

8.2. Modalità e tempi di pubblicazione.

Per quanto concerne le modalità di attuazione dell'obbligo di cui all'art 19 , la Regione pubblica i documenti relativi alle procedure di reclutamento del personale nel portale Opportunità di lavoro in Regione /concorsi che contiene dati ed informazioni concernenti le procedure selettive aperte o concluse distinte per singola procedura, ai link dedicati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Regione pubblica i bandi di concorso , i criteri di valutazione della Commissione nonché le tracce delle prove scritte unitamente alle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Nella sottosezione livello 2 “Bandi di concorso” sono pubblicati i dati e le informazioni sui bandi di concorso per il reclutamento di personale regionale presso l'organico della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 i dati sono pubblicati ed aggiornati tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal momento in cui i dati sono disponibili.

Nel rispetto della medesima tempistica, sono pubblicati dal responsabile del procedimento, previa trasmissione dei dati da parte della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione applicati dalla commissione e le tracce delle prove, in data successiva all'espletamento delle prove stesse.

In attuazione della previsione di cui al comma 2 bis dell'art 19 la Regione provvede, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al comma 1 ai fini dell'accessibilità come previsto all'art. 4 , comma 5 del decreto-legge n.101/2013, convertito con modifiche dalla legge n.125/2013.

Il responsabile del procedimento, previa verifica di regolarità della procedura e approvazione della graduatoria finale, autorizza la pubblicazione della graduatoria e aggiorna i dati relativi allo scorrimento della graduatoria sulla base dei candidati assunti.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013 la pubblicazione dei dati rimane rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e provvedimenti adottati da dirigenti Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta mediante link di collegamento alla sottosezione “bandi e contratti pubblici” - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	La mancata pubblicazione dell'elenco non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) “scelta del contraente” – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi forniture e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione a seguito dell'espletamento di una procedura di scelta per l'affidamento di un appalto pubblico.

Si pubblica il provvedimento di aggiudicazione, quale atto finale della procedura di scelta del contraente, anche se gli effetti dell'atto sono subordinati all'esito positivo dei controlli ex lege; nel caso

in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l'aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'atto di impegno sia successivo e distinto da quello di aggiudicazione definitiva, non è necessario pubblicarlo in aggiunta a quest'ultimo.

Non vanno pubblicati, in quanto non costituiscono provvedimenti finali di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 23, gli atti di liquidazione, le determinazioni a contrarre laddove non siano anche di contestuale affidamento, gli eventuali atti di proroga del contratto e i provvedimenti relativi a contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (cosiddetto 5° d'obbligo). Questo indipendentemente dall'attribuzione di un nuovo CIG. Al contrario l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23 riguarda anche i provvedimenti di ripetizione di servizi analoghi e servizi supplementari (ex complementari) sebbene collegati ad un contratto stipulato precedentemente, nonché gli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture alle società in house, di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nella tipologia degli atti di cui all'art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee).

Nell'ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 – “accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” si fa esplicito riferimento agli atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra Pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l'articolo 1, comma 47, della legge n. 190 del 2012 ha integrato e modificato l'art 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990 come segue: “Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art 3 della legge n. 241 del 1990.”

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione da pubblicare rientrano anche i protocolli d'intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni . Non rientrano nel novero degli accordi da pubblicare nemmeno le fattispecie di cd. “programmazione negoziata” tra la Pubblica amministrazione e i privati la cui

pubblicazione è già prevista dall'art. 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” e dall'art. 41 “Trasparenza del servizio sanitario nazionale”.

Per quanto riguarda “gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di “pubbliche amministrazioni” contenuta nell’art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tra gli accordi rientrano anche i provvedimenti di programmazione operativa adottati dalla Regione in attuazione degli accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti col Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Trattasi di strumenti di programmazione operativa che consentono di dare immediato avvio agli investimenti in specifici settori e aree di intervento a cui sono allegati specifici allegati tecnici in cui si dà atto della coerenza delle scelte con i principali strumenti in atto sul territorio. Nell’Accordo di programma quadro sono inoltre indicate le risorse ordinarie, nazionali e comunitarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Nelle fattispecie previste dall’art. 11 e art. 15 della legge n. 241 del 1990 non sembrano poter rientrare le convenzioni stipulate con le società in house (equiparabili a normali contratti).

Modalità di attuazione

La Regione dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi semestrali, distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti, relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro trenta giorni da tali date sarà reso pubblico l’elenco relativo ai provvedimenti finali adottati nel semestre precedente.

I provvedimenti finali di scelta del contraente di lavori, servizi e forniture sono pubblicati, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, mediante link di collegamento alla sottosezione “bandi e contratti pubblici”.

Gli elenchi dei provvedimenti finali sono aggiornati con gli atti di annullamento, revoca, decadenza adottati dall’amministrazione. Tali atti dovranno riportare per chiarezza nell’oggetto i riferimenti del provvedimento originario sul quale incidono.

Ai fini della selezione degli atti da pubblicare andrà utilizzato sulla scrivania degli atti l’apposito flag “atti da pubblicare ai sensi dell’art.23”.

Si ricorda che a partire dal 2019 non è più necessario utilizzare tale flag per gli atti di autorizzazione e concessione né per gli atti relativi a concorsi e prove selettive, dal momento che non sono più oggetto di pubblicazione, né obbligatoria, né ulteriore.

10. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. Artt. 26 e 27

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici	Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato:	La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
Pubblicazione tempestiva	1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto selezionato.	

10.1. Criteri e modalità. Art. 26 co. 1

Il comma 1 dell'articolo 26 prevede l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello della sezione "Amministrazione trasparente", quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

10.2. Atti di concessione. Articoli 26, comma 2, e 27

Il comma 2 dell'art 26 disciplina l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

- Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata. In applicazione della delibera Anac n.468 /2021 non sono invece oggetto di pubblicazione servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente o chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

- Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il settore pubblico ha interesse), quali ad esempio le quote di adesione partecipativa che l'amministrazione eroga annualmente alle associazioni di enti pubblici (trattasi di attribuzioni di risorse che non hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione e che appaiono pertanto assimilabili "alle attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati" di cui all'art 26 , comma 2 , del d.lgs n.33 del 2013; l'attribuzione del vantaggio economico trova titolo nell'atto di adesione adottato dall'amministrazione in ragione delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'associazione come previsto all'art 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia Romagna); Diverso è il caso in cui l'amministrazione eroga proprie risorse a titolo di quota associativa a favore di enti di cui all'art 22, comma 1 lett. a) b) e c) d. lgs n.33 del 2013 (ad es.enti pubblici e privato in controllo dell'amministrazione) dovendosi ritenere, in tal caso, che l'obbligo di pubblicazione è assolto annualmente con la pubblicazione dei dati "relativi all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione" ex art 22, comma 2 d. lgs n.33 del 2013;
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato;
- gli indennizzi ad imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da animali randagi nel caso in cui tale regime è stato notificato alla Commissione UE ai sensi dell'art. 107 TFEU, comma 2, lett b) quali "aiuti di Stato" compatibili.

10.3. Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26:

- le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione; l'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione non ricomprende le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici. Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture in applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente";
- i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione, poiché tali fattispecie non risultano attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27. Ad esempio il trasferimento di risorse dalla Regione ad altra amministrazione anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'art.15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 33 del 2013;
- gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);
- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti agli art. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni - eventualmente stanziati dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Sono esclusi:

1. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
2. l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;

3. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione (ad esempio il rimborso a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative oppure a titolo di oblazione per illeciti edilizi);

4. gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti (ad esempio indennizzo per espropriazione/occupazioni e indennizzo per danni da trasfusioni o emoderivati infetti);

5. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale in quanto Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

6. i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;

7. la restituzione depositi cauzionali. Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. l'accreditamento di soggetti. Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo esemplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene quale pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013;

9. Gli atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario;

10. Gli atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi contrattuali per il versamento di canoni di locazione, spese condominiali, oneri accessori, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario;

11. Gli atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata al versamento di contributi consorziali, contributi dovuti a consorzi fitosanitari e consorzi strade, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario;

12. Gli atti di reiscrizione di impegni di spesa in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed

esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati. Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reinscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2012 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al d.lgs. n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generino obblighi di pubblicazione le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reinscrizione della spesa. A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 da reinscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce "importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27, comma 1, lett. b) del medesimo decreto

Si ricorda che tutte le esclusioni di cui sopra riguardano esclusivamente le pubblicazioni obbligatorie previste dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013. Resta salva la pubblicazione "ulteriore" di tali atti in quanto determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 come previsto dalla sezione trasparenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, per ciascuno degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013 (relativi a "i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124").

10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

All'individuazione del soggetto obbligato ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale provvede la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, che assegna, quale compito del responsabile del procedimento, anche il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti"; a tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della l.r. n. 32 del 1993, ai sensi del quale il responsabile del procedimento "svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990."

10.5. Modalità e tempi di pubblicazione

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "atti di concessione".

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procede a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione di tali atti deve essere tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate, e quindi deve avvenire nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Il responsabile del procedimento deve autorizzare la pubblicazione dell'avviso o bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione "criteri e modalità". In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell'atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella in "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorre aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", il decorso dei termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l'atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l'atto amministrativo e non l'atto normativo.

Diversa è l'ipotesi in cui gli atti che determinano i criteri e modalità siano adottati da amministrazione diversa da quella regionale, come nel caso di bandi e avvisi comunitari o statali. Per tali atti non è necessario procedere alla pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 26, dal momento che l'obbligo si presume assolto da parte dei soggetti che li hanno adottati. L'applicativo regionale attraverso il quale vengono effettuate le pubblicazioni dell'art. 26, è stato adeguato in modo da rendere possibile la pubblicazione degli atti di concessione anche in assenza dell'avvenuta pubblicazione dell'atto contenente i criteri e le modalità. Occorre tuttavia, al momento della pubblicazione dell'atto di concessione, indicare il bando o l'avviso comunitario o statale come norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Nel caso in cui con il medesimo atto sia disposta la concessione di un vantaggio economico e ne vengano esplicitati anche i criteri alla base dell'attribuzione, l'atto deve essere pubblicato una sola volta ai sensi dell'art. 26 secondo comma. In questo caso, occorre individuare e indicare comunque una norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si deve pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi

dell'articolo 27, comma 1 del d. lgs n.33 del 2013, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione ANAC n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016" nonché la deliberazione Anac n. 294 del 2021; tali deliberazioni prevedono tra l'altro che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico, ecc.).

10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 elenca le informazioni e i documenti che devono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26, comma 2:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di garantire l'aggiornamento tempestivo del dato e la continuità delle informazioni pubblicate a sistema dell'importo del vantaggio corrisposto è necessario pubblicare il provvedimento di concessione con relativo importo, gli atti successivi di modifica dell'ammontare del contributo nonché le risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione. Per le risorse finanziarie gestite ai sensi di legge (es.: codice della protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018), in contabilità speciali intestate al Presidente della Regione, ovvero a dirigenti regionali o di Agenzie regionali, in qualità di Commissari delegati, le risultanze contabili da pubblicare sono anche quelle dedotte dagli atti di liquidazione a saldo.

- con riferimento alla lett. c) la stessa deve intendersi riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del co. 1 dell'art. 26, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione;

- con riferimento alla lett. f) per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

Per quanto il curriculum lo stesso va pubblicato laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente; in questi casi deve essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili.

E' necessario che gli avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non è richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute

ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione; in questi casi dovrà essere esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio.

Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa e quindi va applicato il principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso.

A titolo meramente esemplificativo si trascrive un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi. Si ritiene comunque che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO da pubblicare ai sensi dell'art. 27, co. 1 D. Lgs. n. 33/2013

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO DEL PROGETTO

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Descrizione **dettagliata** delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale.

Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simile di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art. 27, co. 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge.

Qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", parte I, paragrafo 9 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243) ed alle linee guida scheda privacy.

10.7. Superamento della soglia economica di mille euro

L'articolo 26 si applica soltanto alle “concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare”; l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei “soggetti beneficiari” di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa: la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

In applicazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

Nel caso degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 la pubblicazione degli atti deve essere tempestiva e avvenire, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla “completezza” della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

In merito all'individuazione del soggetto obbligato ad eseguire la pubblicazione l'articolo 6, co. 1, lett. d) , della legge n. 241 del 1990 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di curare “le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”.

A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1993 (“Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso”) che afferma che il responsabile del procedimento “svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990.”

L'inadempimento costituisce, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs n.33 del 2013, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A rilevare la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione debbono essere gli organi di controllo; può rilevarla anche il destinatario dell'attribuzione del vantaggio e chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 43 del d. lgs n.33 del 2013 i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

Si ricorda che gli atti di modifica, annullamento e revoca della concessione sono soggetti al medesimo regime giuridico dell'atto amministrativo sul quale incidono e alle relative pubblicazioni, previste dall'art. 26 del d. lgs n.33 del 2013, per cui, a fini esemplificativi, possiamo ricordare i seguenti casi:

- **revoca semplice:** l'atto che revoca il provvedimento originario deve essere pubblicato sul sito amministrazione trasparente; l'operatore deve apporre nella cartella scrivania atti il flag art 26, comma 2 e le strutture aggiornano i dati e le informazioni collegandosi con l'ID dell'atto originario (utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca i dati sono aggiornati con l'inserimento dell'estremo dell'atto - numero di registrazione della proposta , es: DPG/2022/nnnn oppure GPG/2022/nnnn - corrispondente e il sistema verifica che l'atto sia nello stato corretto e abbia il flag di pubblicazione dell'articolo 26 comma 2, come indicato nell'atto di concessione/revoca iniziale)¹;

1 Se in precedenza fossero state già pubblicate altre variazioni/revoche di un atto di concessione va "variata/revocata" l'ultima pubblicazione corrispondente all'ultima variazione/revoca in modo che possa mantenere la catena delle pubblicazioni dall'atto originale fino all'ultima variazione; per modificare gli importi o si imposta a 0 manualmente e puntualmente per i beneficiari per cui è stato revocato il contributo o si prova la procedura di importazione beneficiari da SAP nella nuova versione del software come descritto nel relativo manuale d'uso.

- **revoca con subentro nella titolarità del contributo revocato**: l'atto di revoca contiene anche l'indicazione dell'attribuzione, in tutto o in parte, della somma revocata ad uno o più soggetti, ad esempio nel caso di contributi, che subentrano nel beneficio; l'atto deve essere pubblicato ex art 26, comma 2 collegandosi con l'ID dell'atto originario (utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca i dati sono aggiornati con l'inserimento dell'estremo dell'atto - numero di registrazione della proposta, es: DPG/2022/nnnn oppure GPG/2022/nnnn - corrispondente e il sistema verifica che l'atto sia nello stato corretto e abbia il flag di pubblicazione dell'articolo 26 comma 2, come indicato nell'atto di concessione originario²;

- atto di **modifica** e rideterminazione **in diminuzione** del vantaggio economico concesso con conseguente registrazione contabile dell'economia di spesa: la modifica del provvedimento originario non comporta un nuovo impegno di spesa e il provvedimento di variazione può contenere la variazione della concessione e contestualmente liquidare il contributo senza necessità di procedere ad alcuna pubblicazione ex art. 26 comma 2)³;

- atto di **modifica** e rideterminazione **in aumento** del vantaggio economico concesso: la modifica del provvedimento comporta un nuovo impegno di spesa e il provvedimento deve essere pubblicato ex art. 26 comma 2 prima di procedere alla liquidazione⁴.

Nei provvedimenti amministrativi che dispongono la rideterminazione economica del beneficio economico concesso deve essere presente ed espressa, nella parte del dispositivo, la variazione monetaria che si intende realizzare in ragione dei riflessi di natura giuridica e non solo meramente contabili che l'operazione di ricalcolo effettivamente comporta.

Al fine di garantire un maggiore livello di trasparenza dei dati e le informazioni pubblicati ai sensi dell'art 26, comma 2, si suggerisce di riportare sempre nella parte iniziale che compone l'oggetto del provvedimento che si intende proporre l'azione amministrativa da adottare ad esempio: concessione, rideterminazione, liquidazione, revoca, annullamento, decadenza, rettifica ecc. A titolo esemplificativo un provvedimento amministrativo che disponga la liquidazione di un vantaggio economico concesso con contestuale variazione delle risultanze economiche riconosciute deve obbligatoriamente riportare nell'oggetto, in prima istanza, la rideterminazione del beneficio economico attribuito in esecuzione ed a chiusura dell'attività istruttoria realizzata, con l'indicazione dell'economia di spesa, da registrare contabilmente nel bilancio regionale (elementi che devono obbligatoriamente essere menzionati anche nel preambolo e nel dispositivo del provvedimento che si intende adottare).

Nel caso di revoche/annullamenti o modifiche alle concessioni di contributi originarie con destinatari plurimi le variazioni dei dati pubblicati dovranno essere inserite nell'applicativo informatico

2 Si veda la nota 1.

3 Su SAP l'importo beneficio viene diminuito per cui si può procedere con un correggi errori/aggiorna e modificare l'importo del beneficio; la correzione può essere fatta manualmente sul beneficiario o provando nella nuova versione a reimportare i beneficiari da SAP (la reimportazione da Sap va fatta solo dopo l'approvazione delle economie di spesa fatta dal Servizio ragioneria).

4 in questo caso si può procedere con una variazione/revoca dell'ultima variazione/revoca dell'atto di concessione - ove esista - o dell'atto di concessione - ove non vi siano variazioni/revoche - tramite il pulsante pubblica VARIAZIONE/revoca; per i beneficiari occorre andare su Beneficiari e procedere o puntualmente manualmente a modificare gli importi o provando la reimportazione da SAP nella nuova versione (vedere il nuovo manuale).

utilizzando l'opzione pubblica variazione/revoca con l'avvertenza di aggiornare solo i dati e le informazioni che hanno subito una modifica.

Si suggerisce di non procedere all'adozione di atti che contestualmente contengano molteplici ipotesi soggette a diversa disciplina di pubblicazione.

11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e 33

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013 Utilizzo delle risorse pubbliche Pubblicazione con cadenza trimestrale	Dati sui pagamenti con riferimento alla: - tipologia di spesa - ambito temporale di riferimento - beneficiari	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione (art. 47)
Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Tempi medi di pagamento Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale	Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP).	
Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Situazione debitoria Da pubblicare con cadenza annuale	L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici	

L'art.4-bis, del d.lgs. 33/2013 prevede che ciascuna amministrazione debba pubblicare nella sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.

La delibera Anac n.1310 del 13/10/2016 individua, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, le tipologie di spesa cui le Amministrazioni debbono riferirsi ai fini dell'adempimento dell'obbligo in questione, ed in particolare:

Uscite correnti:

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti.

Uscite in conto capitale:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie l'Amministrazione deve individuare la natura economica delle spese, facendo riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all'art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011, corretto ed integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e pubblicare un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

Sono espressamente escluse dall'obbligo le spese relative al personale, dal momento che alle stesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti, per le strutture della Giunta il Servizio Gestione della Spesa Regionale, che provvede a dare altresì separata evidenza ai pagamenti afferenti alla Gestione Sanitaria Accentrata e, per l'Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e Gestione.

La pubblicazione avviene con cadenza trimestrale.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

11.1. Tempi medi di pagamento

Il primo obbligo disciplinato dall'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore di tempestività dei pagamenti'.

Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.", in particolare negli artt. 9 e 10.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture ed è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

A tale proposito assume rilievo la nozione di "transazione commerciale" contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002, che si riferisce ai: "contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".

La disciplina si applica a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi comprese le prestazioni professionali.

Nel calcolo dell'indicatore di tempestività si devono considerare anche i pagamenti relativi a:

- contratti di appalto di lavori pubblici (circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)
- contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto (Consiglio di Stato, Sez. V, I l.02.2014, n. 657).
- contratti di servizio, in senso ampio, delle società in house.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002):

- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Come risulta anche dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, va esclusa dal calcolo dell'importo dovuto, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come ribadito dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la suddetta inesigibilità deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore.

Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata ed alla componente non sanitaria.

In base all'art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sottosezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente" in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti va tenuto distinto dall'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti previsto dai commi 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Quest'ultimo viene calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente ed è elaborato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In estrema sintesi mentre l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno non venendo in rilievo fatture scadute negli esercizi precedenti.

11.2. Situazione debitoria

Il secondo obbligo disciplinato dall'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, su base annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.

In adempimento del suddetto obbligo con cadenza annuale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, deve essere pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero totale delle imprese creditrici, restando esclusa in quanto non prevista, la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese stesse.

Dal punto di vista oggettivo devono essere considerati i debiti maturati a fronte dell’acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali nonché di lavori pubblici.

Per debito maturato deve intendersi la somma degli importi delle fatture, ricevute dall’ente entro l’anno di riferimento, e non pagate al termine dello stesso.

Sono escluse dal computo:

- le fatture elettroniche rifiutate ai sensi del decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020, che modifica il d.m. n. 55/2013
- le fatture integralmente stornate da nota di credito emessa secondo la procedura di accantonamento prevista dall’art. 26 del d.p.r. n.633/72

Sono invece comprese le fatture il cui pagamento sia sospeso in pendenza di un contenzioso.

Nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l’importo delle relative fatture è considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tale obbligo va tenuto distinto dall’obbligo previsto, dall’art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.

12. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL’OBBLIGO

Tipologie di procedimento Da pubblicare tempestivamente	Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni: • descrizione sintetica • principali riferimenti normativi • dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale • eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli • modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento • termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti • casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso • strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale • nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia • eventuali servizi on-line Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni: • atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni • uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

L'art. 35, co. 1, prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione regionale.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad "istanza di parte", sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

La Regione pubblica i dati delle seguenti tipologie procedurali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni, certificazioni, abilitazioni, accertamenti, procedure per la stipula di contratti con riferimento all'Agenzia IntercentER, comunicazioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

12.1. Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

–una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

–l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

–l'Ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale;

–le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

–il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

–i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

–gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

–il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

–le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;

–il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Inoltre, per i procedimenti ad istanza di parte:

–gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

12.2. Potere sostitutivo

Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente non responsabile di struttura, assegnato a un servizio, l'esercizio del controllo sostitutivo spetta al responsabile di quest'ultima struttura.

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35, relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo", si applicano le disposizioni organizzative contenute nella legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e nelle seguenti delibere:

- delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"
- delibera di Giunta regionale n. 123 del 28.1.2019 "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva- anno 2019".
- delibera dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017, integrata dalla delibera n. 87 del 15 novembre 2017, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa.

In base alle citate disposizioni il potere sostitutivo spetta al direttore generale rispetto agli atti di competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale e alla Giunta regionale, o all'Ufficio di presidenza per l'Assemblea, rispetto agli atti di competenza del direttore generale.

Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, nel caso di attivazione del meccanismo volto a superare l'inerzia, comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza del predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa gli consente, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, di rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).

L'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter.

Si ricorda l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

12.3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione alle norme sul potere sostitutivo in caso di inerzia amministrativa, e anche al fine di svolgere il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, previsto dall'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

1. in tutti i casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
2. ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993 (sospensione per adempimenti a carico dell'interessato). In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo assegnato.
3. il ritardo amministrativo determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo, anche se nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
4. se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.
5. i casi di ritardo causati da sospensioni nell'esclusivo interesse del destinatario non danno luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013.

12.4. Indennizzo per il ritardo

L'art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, disciplina la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedimentali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione - deve avvenire laddove vengono indicati gli "strumenti di tutela",

amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi in cui non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es. Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e contestualmente la corresponsione dell'indennizzo da ritardo. L'indennizzo andrà liquidato, come precisato dalla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990. Il soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà verificare la sussistenza di un ritardo, escludendo ogni valutazione relativa alle ragioni per cui si è verificato e alla legittimità dell'azione amministrativa. Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella procedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente, che inoltra tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice.

12.5. Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

L'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

Il comma 2 dell'art. 35 vieta inoltre di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione regionale, le strutture devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di

propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

12.6. Ulteriori obblighi di comunicazione

Il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”. Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di “amministrazione certificante”, deve pubblicare, i recapiti e le caselle di pec (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a *“gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*.

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli “accertamenti d'ufficio”, art. 71, relativo ai “controlli sulle autocertificazioni”, e art. 72, relativo alle “responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli”. Ciò implica la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di provvedere all'individuazione del dirigente responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. “de-certificazione”.

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve comunque pubblicare le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

I suddetti ulteriori obblighi di informazione di cui al comma 3 dell'art. 35 non sono riferibili alle singole tipologie procedimentali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

12.7. Modalità di adempimento dell'obbligo

Ai fini della pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 35, le strutture regionali aggiornano tempestivamente tutti i dati relativi alle tipologie procedimentali di loro competenza, laddove rientranti tra quelle individuate dalla presente direttiva, comunicando con la casella di posta istituzionale semplificaprocedimenti@regione.emilia-romagna.it o tramite l'applicativo per la trasparenza dedicato ai procedimenti, una volta entrato a regime. I responsabili delle strutture sono altresì responsabili della veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni fornite. I dati vanno pubblicati nella apposita sotto-sezione denominata “Attività e procedimenti” del sito Amministrazione trasparente.

Parte terza- Pubblicazioni concernenti gli organi della Pubblica Amministrazione

13. Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013.

L'art. 14, comma 1, prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per un'elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2022-2024 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBLIGO
Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale e locale TERMINE Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e ove consentita la dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato) Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.	Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica: a. atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b. curriculum; c. compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d. dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f. le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4</i> della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non

L'aggiornamento è annuale per l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.	pertinenti o sensibili). Non si applica ai dati previsti nella lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 relativa ai dati aperti e al riutilizzo.
--	--

L'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi politici relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982 riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la titolarità di imprese;
- l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF;
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (nel caso in cui il dichiarante non si sia avvalso di materiali o di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica).

Si ricorda inoltre, che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016), viene precisato che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può essere assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione. Si richiama altresì l'indicazione ai sensi della quale, in caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste l'obbligo di pubblicare il legame di parentela

con il titolare dell'incarico politico ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

13.1.Modalità di attuazione e termini

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati, i documenti e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre modelli omogenei.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 15, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 nonché dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (diversamente da quanto previsto, in generale, dall'art. 8 comma 3), entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare, e l'amministrazione a pubblicare, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

Come specificato nella delibera ANAC n. 241 del 2017, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2022 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021, da presentarsi nel 2022, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2022 da presentarsi nel 2023). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2022), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2021, da presentarsi nel 2022.

Il comma 2 dell'articolo 14 è stato novellato e prevede che decorsi i termini previsti per la

pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 1-bis, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico. Infine, si ricorda che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

Per quanto riguarda i dati, documenti e informazioni relativi ai nominati da parte dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 1/2012 si rinvia al paragrafo 22.8.

13.2. Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza

La legge regionale n. 1 del 2012 è stata modificata da diverse leggi regionali (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, legge regionale 30 aprile 2015, n. 2) e va comunque interpretata alla luce delle più recenti innovazioni introdotte al d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Per ciò che qui interessa, la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 che così recita:

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.”.

Riguardo ai rapporti con il d.lgs. n. 33 del 2013, va notato che nella sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, è già disponibile il quadro delle presenze alle sedute istituzionali degli organi politici (ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni assembleari e della Giunta regionale).

Attualmente per la XI legislatura sono disponibili in altre sezioni del sito dell'Assemblea legislativa:

- tutte le votazioni elettroniche e quelle per alzata di mano se riferite ad atti amministrativi, che sono consultabili nelle schede degli Oggetti assembleari;
- gli emendamenti ai progetti di legge o agli altri atti, che sono pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta assembleare oppure al processo verbale della seduta di Commissione in cui sono esaminati;
- le registrazioni audio delle sedute delle Commissioni e i video delle sedute assembleari, che sono reperibili al link <https://www.assemblea.emr.it/attivita/attivita-dallaula/video-sedute-e-multimedia>;

- gli “Atti approvati ultima seduta”, che vengono aggiornati nella pagina web del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con una maggiore tempestività rispetto al caricamento degli atti nelle specifiche collezioni di Demetra.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sezione Trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché alla previsione in via generale di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono essere coordinate con:

- l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, laddove continua a prevedere – a specifica tutela dell'autonomia di un organo costituzionalmente previsto come il Consiglio regionale/Assemblea legislativa – una specifica forma di approvazione per il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: infatti l'articolo 2, comma 2, disponendo che la sua adozione sia attribuita alla “Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza”;

- l'art. 52 “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione” della legge regionale n. 43 del 2001, che prevede, ai fini dell'applicazione della legge n. 190 del 2012 che “la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza”.

La permanenza di queste disposizioni è stata interpretata nel senso di conservare in capo alla Giunta e all'Assemblea legislativa una propria autonomia nell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, mantenendo l'elaborazione congiunta della sezione trasparenza da parte Responsabili per la prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare la trasparenza dell'intero ente regionale attraverso l'adozione di misure e strategie comuni.

L'Ente procede in questo contesto, con il nuovo PTPCT 2022-2024 ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 2012.

Nel 2018 è stata attivata la pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla l.r. 1/2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell'attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell'Assemblea legislativa e i componenti della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazioni. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell'incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, l'autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l'atto di diniego da prodursi all'amministrazione da parte del titolare dell'incarico politico.

La cadenza dell'obbligo è soggetta a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 relativi all'attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati, si applicano le nuove norme del comma 2 dell'art. 14 relative alla conservazione dei dati e alle relative modalità di accesso.

13.3.Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPCT 2022-2024.

La tabella relativa ai dettagli di processo per le pubblicazioni relative all'art. 14 e alla legge regionale n. 1 del 2012 definisce nel dettaglio minimo le responsabilità nelle fasi intermedie e finali per ogni tipologia di pubblicazione.

13.4.Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari degli incarichi previsti all'articolo 14, l'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla legge regionale n. 1 del 2012 e quelle del d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale.

Il comma 3 dell'art. 47 stabilisce che le sanzioni sopra riportate sono irrogate dall'ANAC, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A questo proposito si richiama il nuovo procedimento

sanzionatorio, disciplinato dal regolamento dell'ANAC del 16 novembre 2016 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97".

Il comma 4 dell'articolo 45 prevede inoltre che l'ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Per quanto riguarda la trasparenza di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 si osserva che - fatta salva la disciplina relativa agli obblighi di informazione sullo stato patrimoniale previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 - la pubblicazione di tali dati è comunque ammessa se adottata come misura atta a ridurre i costi della politica delle Regioni secondo le previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. Anche il comma 3 del nuovo art. 7-bis ammette la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi di legge, posti i limiti previsti all'art. 5-bis (quali ad esempio privacy e ragioni di pubblica sicurezza).

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile nei confronti dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

La nuova disciplina dell'art. 47, di cui al comma 1-bis, invece, introduce la sanzione - prima non prevista - anche a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. E' a quest'ultimo applicabile una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 con eventuale causa per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

13.5. Individuazione di specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e regionale sugli obblighi che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente

L'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2012	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 4	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. TERMINE La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra. Le pubblicazioni dei dati relativi alle presenze sono disponibili al seguente link: https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/organizzazione/organ-di-indirizzo	Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano: • gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni; • il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali. Art.14, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater

I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:

- i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti
- discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).

Relativamente agli incarichi dirigenziali, l'applicazione del citato art. 14 ha vissuto diverse fasi, in corrispondenza delle indicazioni progressivamente fornite dall'ANAC nelle direttive di seguito riportate e dell'ultimo intervento del legislatore statale, conseguente alla recente pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione alla medesima norma. Appare quindi opportuno riassumere l'evoluzione della materia.

L'ANAC con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016” ha disciplinato le modalità di prima attuazione di tale disposizione, la cui efficacia è stata sospesa per tutti i dirigenti pubblici ad opera della stessa Autorità (delibera n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.”), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell'art. 14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio.

Successivamente sono intervenute la Sentenza dell'Alta Corte n. 20/2019 e la Delibera ANAC n. 586/2019 che, in attuazione di tale pronuncia, ha stabilito la revoca della sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017, apportando integrazioni e modifiche al primo provvedimento e superando il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018 riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo.

Tra le indicazioni più rilevanti contenute nella delibera n. 586/2019 vi era la necessità che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi anche quelle non statali) identificassero le posizioni dirigenziali alle quali applicare le misure di trasparenza rafforzata previste dall'art. 14, comma 1, lett. f) (pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti e dei familiari consenzienti) per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia, del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte costituzionale, declinando il parametro di riferimento da essa indicato (art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardante i dirigenti a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo).

Dando seguito a tale direttiva, la Regione ha quindi individuato con un atto di organizzazione (deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa n. 85 del 21 novembre 2019) i dirigenti amministrativi di vertice delle strutture della Giunta, dell'Assemblea legislativa e degli enti e agenzie regionali cui si riferiva la pubblicazione dei dati di cui

al citato art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013. Tali atti organizzativi, ai quali si rinvia per le complessive indicazioni in essi contenute, hanno individuato, come posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nella citata norma nazionale: per la Giunta, i titolari degli incarichi dirigenziali già indicati nella deliberazione di Giunta n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; Direttore generale nell'organico della Giunta regionale; Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all'art.1, comma 3-bis, lett. b) della l.r. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea, dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercent-ER, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (del quale è stata successivamente disposta la soppressione dalla l.r. 26 novembre 2020, n. 7); dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile; per l'Assemblea Legislativa, il titolare dell'incarico di Direttore generale della stessa.

Nella direttiva n. 586/2019, l'Autorità aveva altresì evidenziato la necessità di pubblicare i dati di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 33 del 2013 anche per il periodo pregresso, qualora l'ostensione fosse stata sospesa dalle amministrazioni in via cautelativa sulla base dei precedenti provvedimenti, precisando che avrebbe svolto la propria attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera.

Successivamente la stessa ANAC ha peraltro reso noto, con Comunicato del proprio Presidente del 4 dicembre 2019, che con deliberazione n. 1126/2019 “Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti”:

- è stato rinviato l'avvio dell'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1° marzo 2020, dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all'attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte costituzionale e della delibera ANAC n. 586/2019;

- è stata sospesa l'efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019 e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN.

Infine, con d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 si è preso atto dell'evolversi della situazione, stabilendo (art. 1, comma 7), nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, tra l'altro che:

- fino alla data di entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare i dati da pubblicare, ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 (i titolari di incarichi o

cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013;

- con regolamento governativo (da adottarsi entro il 30/4/2021), sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs n. 33 del 2013 che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'art. 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alle lettere b) (curriculum) ed e) (altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi), del citato art. 14, comma 1 in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- previsione che i dati di cui alla lett. f) del medesimo art. 14, comma 1 (situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti apicali e dei familiari consenzienti) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Benchè il predetto regolamento governativo non risulti ancora adottato, a fronte del susseguirsi delle fasi sopra sinteticamente riassunte e dell'attuale quadro normativo e amministrativo di riferimento, significativamente mutato sia rispetto a quello iniziale che a quello intermedio, si ritiene che la lettura delle disposizioni in materia non possa prescindere dalla considerazione dell'intervento operato dal legislatore in sede di conversione, con l. n. 8 del 2020, del d.l. n. 162 del 2019 che, da un lato, ha sospeso le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 senza intervenire direttamente sui singoli istituti (e lasciando, quindi, al regolamento governativo un significativo margine di opzione) e, dall'altro, ha dettato un criterio univoco per l'applicazione della lett. f) del comma 1 dell'art. 14 (disposizione tuttora vigente, nonostante l'intervenuta scadenza del termine in essa indicato).

Ne discende, come meglio esplicitato in seguito, la necessità di continuare a pubblicare i dati di cui alle lett. d) ed e) della norma in esame e di attendere, come già stabilito nel precedente PTPCT, per l'eventuale pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) ai sensi della lett. f) della stessa disposizione, la definizione di appositi indirizzi da parte del regolamento governativo (o del legislatore).

Nel rinviare, per ulteriori dettagli in ordine a quanto sopra esposto, alla successiva sezione "Ambito di applicazione" si evidenzia, sotto il profilo soggettivo, che gli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 14 si applicano ai titolari di incarichi dirigenziali delle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa, mentre per i casi di cessazione dall'incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste.

Tali obblighi invece non si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito.

I medesimi obblighi si applicano, ai sensi del comma 1-quinquies, primo periodo, dello stesso art. 14 ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le modifiche apportate dalla l.r. n. 13 del 2016 e dalla l.r. n. 21 del 2018 agli articoli 34 e 37 della l.r. n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al paragrafo dedicato.

Infine, per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

La seguente tabella offre un quadro di sintesi degli obblighi previsti dall'art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati, allegata alla presente deliberazione, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Soggetti: - i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo; - i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; - titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14).	Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica: a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

TERMINE Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico. L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.	f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o appartenenti a particolari categorie). Non si applica ai dati previsti nella lettera f), relativi ai soggetti individuati come destinatari della disposizione, la disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 su dati aperti e riutilizzo. Si pubblicano gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art 14, comma 1-ter. Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l'indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.
---	--

14.1. Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1-bis dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, così come elencati al comma 1:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata

dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (obbligo riferito ai soli incarichi dirigenziali apicali individuati con deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e con delibera dell'UP dell'A.L. n. 85 del 21 novembre 2019, in attuazione della delibera ANAC n. 586/2019).

In relazione alle informazioni indicate alle citate lett. d), e) di cui al comma 1 dell'art. 14 si precisa che la raccolta dei dati presso i dirigenti avviene, di norma, unitamente all'acquisizione dai medesimi dell'informazione sull'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica previsti al comma 1-ter del medesimo articolo. I dati sono pubblicati sul sito istituzionale distinti per ciascun dirigente.

Per quanto riguarda i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), e), si precisa che le relative pubblicazioni sono da considerare integrate con gli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernenti la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Il comma 1-quinquies prevede la pubblicazione degli stessi dati sopra riportati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi.

Ciascun titolare di incarico dirigenziale di vertice delle strutture della Regione, individuato nelle citate delibere della Giunta regionale (n. 1826 del 2019) e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (n. 85 del 2019) nel presentare, oltre a quanto previsto per tutti i dirigenti dall'art. 14, comma 1, lett. da a) a e), le attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale (lett. f), provvede preventivamente all'oscuramento, nella dichiarazione dei redditi, dei dati eccedenti e non pertinenti o appartenenti a particolari categorie (esempio: stato civile, codice fiscale, indicazione familiari a carico, spese mediche e di assistenza per determinate patologie, erogazioni liberali in danaro a favore di movimenti, partiti politici, onlus, istituzioni religiose iniziative umanitarie, religiose e laiche, contributi associativi per società mutuo soccorso, destinazione otto per mille e cinque per mille).

Adempimenti (e dichiarazioni) sono previsti inoltre, con riferimento ai predetti incarichi dirigenziali di vertice, in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle), se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso).

La determinazione Anac n. 241/2017 ha confermato che l'onere di presentazione all'Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell'eventuale mancato consenso, affinché l'Amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale; in tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso. Anche la dichiarazione dei redditi del titolare dell'incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o appartenenti a particolari categorie.

L'Amministrazione regionale procederà, solo qualora previsto dal regolamento governativo di cui sopra o da eventuali indirizzi legislativi che siano emanati in materia, alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla trasmissione all'Amministrazione, ai fini di cui sopra, della dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, per cui l'obbligo può ritenersi assolto anche con l'invio (e l'eventuale pubblicazione, qualora venga normativamente imposta) del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa, oscurato nelle parti sopra indicate.

Più in generale, relativamente alle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), si ricorda che la determinazione ANAC n. 241 del 8/3/2017, nel fissare il termine per l'adempimento al 30 aprile 2017, aveva precisato il dovere di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese con riferimento a tali anni dai titolari degli incarichi dirigenziali di vertice individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera ANAC n. 586/2019, costituiscono quindi la prima documentazione completa da pubblicare, solo qualora previsto dal predetto regolamento governativo o da indirizzi legislativi in materia, per coloro che ricoprivano sin da allora la posizione dirigenziale apicale di cui trattasi e pertanto le dichiarazioni patrimoniali relative alle annualità successive sono rese dai medesimi nella forma di aggiornamento/variazione dei dati già comunicati, fermo restando che, per coloro che hanno invece assunto la titolarità dell'incarico di vertice in anni successivi, la prima documentazione completa da trasmettere all'Amministrazione ai fini di cui sopra è quella riferita al momento dell'insediamento.

Si precisa che, allo stato attuale della legislazione, le citate dichiarazioni patrimoniali continuano ad essere rese sull'onore in base al rinvio testuale dell'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013 alla norma (art. 2, della l. n. 441 del 1982) che prevede espressamente l'utilizzo della formula sull'onore per tali dichiarazioni e sulla quale il legislatore del d.lgs. n. 33 del 2013 è intervenuto senza modificare, pur in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, la modalità indicata per rendere le dichiarazioni stesse, corrispondente peraltro alla modulistica standard allegata alla tuttora vigente delibera ANAC n. 241/2017.

In materia si è avuta, nel corso del 2019, l'evoluzione sopra richiamata nei suoi passaggi salienti, nell'ambito della quale:

- in sede di coordinamento dei RPCT presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato attivato un tavolo tecnico per adottare indirizzi condivisi sull'adempimento di cui all'art. 14, comma 1-bis del d. lgs n. 33 del 2013;
- alla fine del 2019 si sono tenuti presso l'ANAC tre consultazioni tra l'Autorità e i rappresentanti della Conferenza delle regioni in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti regionali di cui all'art. 14 comma 1-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera ANAC n. 586/2019;
- è stata adottata un'ordinanza dal Tar Lazio (n. 7579 del 21 novembre 2019) la cui efficacia non è erga omnes ma è limitata ai ricorrenti (l'autorità giudiziaria ha sospeso in via cautelativa solo il provvedimento dell'azienda sanitaria locale in cui si impone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari di struttura complessa), cui ha fatto seguito il Comunicato del

Presidente dell'ANAC del 4/12/2019 con i contenuti sopra ricordati. Successivamente, il TAR Lazio ha accolto, con sentenza n. 12288 del 2020, il ricorso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, tra i quali anche la delibera ANAC n. 586 del 2019, limitatamente (come chiarito, su ricorso della stessa Autorità, dalla successiva sentenza n. 6045 del 2021 del medesimo Collegio) alle previsioni riguardanti l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 a carico dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

In considerazione di tale percorso si era già fornita, nell'ambito del precedente PTPCT, l'indicazione di attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) sino alla definizione di indirizzi condivisi in sede di Conferenza delle Regioni e, poiché l'evoluzione della disciplina in materia è tuttora in corso, si ritiene opportuno rinnovare la stessa indicazione sino all'emanazione di eventuali, diverse disposizioni regolamentari (v. il sopra richiamato d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla l. n. 8 del 2020) o legislative.

Come anticipato, il decreto-legge in parola ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare i dati da pubblicare (la cui adozione era prevista entro il 30/4/2021) ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013. La disposizione non ha sospeso gli obblighi e gli adempimenti dello stesso art. 14, comma 1, bensì l'applicazione delle sanzioni per la loro violazione sino alla data di entrata in vigore del citato regolamento e non risulta, quindi, inibitoria delle corrispondenti pubblicazioni, ivi comprese quelle riferite agli adempimenti di cui alle lettere b) (curriculum) ed e) (altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi), dello stesso articolo.

Rispetto a questi ultimi, il decreto si è limitato a prevedere che il regolamento governativo cui è demandata la disciplina della materia osservi il criterio della graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello del potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico; conseguentemente, devono ritenersi tuttora operative le pubblicazioni già previste dal PTPCT con riferimento alle lettere sopra richiamate, secondo le consuete modalità e modulistica, sino a diversa statuizione al riguardo.

Pertanto, la disposizione del d.l. n. 162 del 2019 recante il criterio in base al quale i dati di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 (situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti apicali e dei familiari consenzienti) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza, risulta univoca; anche per questo motivo appare necessario - come sopra anticipato - attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) presso i titolari di incarichi dirigenziali di vertice sino ad apposita statuizione al riguardo.

Dei criteri direttivi posti dal legislatore all'esercizio del potere regolamentare fa parte integrante anche il riferimento, contenuto nella locuzione finale della lettera a) del comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 162 del 2019, alla comunicazione da parte di tutti i titolari di incarichi dirigenziali dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, che quindi non può ritenersi quale base giuridica di alcun adempimento sino a che non sarà entrato in vigore il regolamento che deve darvi attuazione. D'altronde, l'assetto normativo successivo alla vigenza del d.lgs. n. 33 del 2013 nelle parti in

cui lo stesso ha introdotto una disciplina divergente rispetto a quella di cui alla normativa pregressa (ad esempio in relazione alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14) può essere interpretata alla luce del successivo d.P.R. n. 62 del 2013 mentre non può essere attuata alla luce di disposizioni previgenti ormai inapplicabili (in quanto implicitamente abrogate), come l'art. 17, comma 22 della l. n. 127 del 1997 (cd. Bassanini bis), non idonee a fondare l'applicazione e la reviviscenza di norme obsolete (vieppiù laddove contrastanti con i principi sanciti dalla già citata sentenza dell'Alta Corte).

In caso di cessazione dall'incarico (sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico stesso), i destinatari dell'art. 14, comma 1, lett. f), individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera ANAC n. 586/2019, sono tenuti a depositare, ai fini della pubblicazione:

- entro tre mesi successivi alla cessazione, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. È predisposta a tal fine apposita modulistica di variazione, la prima parte della quale è destinata, solo qualora ricorrano le condizioni sopra richiamate, alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, da cui sono rimosse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese dall'interessato nel corso dell'incarico;

- entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia della dichiarazione stessa. Si tratta:

- della dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno di cessazione, se quest'ultima interviene nel primo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a febbraio 2022 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2021, da presentarsi nel 2022),

- delle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno di cessazione e nell'anno successivo alla cessazione stessa, se quest'ultima avviene nel secondo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2022 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021, da presentarsi nel 2022, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2022 da presentarsi nel 2023).

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il particolare regime di cui sopra, i dati di cui all'art. 14, comma 1 sono pubblicati, purchè ricorrano le condizioni sopra richiamate, per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano acconsentito, rimangono pubblicate, se sussistono i presupposti già illustrati, solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti devono essere riportate negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti le indicazioni sugli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale e condiziona il conferimento di successivi incarichi.

A questi adempimenti si aggiungono quelli previsti ai commi 1-ter e 1-quater, derivanti dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016: ciascun dirigente comunica gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica all'Amministrazione, per la relativa pubblicazione, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019.

Relativamente alla citata previsione sulla comunicazione, da parte di ciascun dirigente, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, l'Autorità ha precisato che negli emolumenti in questione vanno attualmente ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Il dato (riferito all'anno precedente) è acquisito presso i dirigenti interessati (dipendenti regionali o dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione), tramite apposita modulistica messa a disposizione. Il dato viene ricavato dal singolo interessato secondo le informazioni e le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

I soggetti obbligati, in servizio presso la Regione, devono comunicare all'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica entro il 30 novembre di ogni anno (d.P.C.M. 23.3.2012).

Pertanto, verrà richiesto agli interessati di comunicare entro il 30 novembre 2022 il dato relativo al 2021 e allo stesso modo per le annualità successive.

L'obbligo di cui all'art. 14, comma 1-ter è specificamente sanzionato all'art. 47, comma 1-bis, fatto salvo quanto più volte precisato in merito alla pubblicazione, nonché alla sospensione, ad opera del d.l. n. 162 del 2019 convertito dalla l. n. 8 del 2020, dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013.

14.2. Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si ricorda che il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata alla deliberazione che approva i presenti indirizzi.

14.3. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, recentemente emendato dalla l. n. 160 del 2019, al comma 1-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei dirigenti che non effettuino la

comunicazione prevista all'art. 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Apposita sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso art. 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'art. 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi.

14.4. Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione e altre precisazioni

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 ha effettuato uno specifico approfondimento interpretativo per gli uffici di diretta collaborazione.

Secondo l'Autorità occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.

Mentre ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-bis, per i secondi occorre considerare che si tratta di incarichi diversi da quelli dirigenziali, in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. n. 165 del 2001 opera tra uffici di diretta collaborazione (che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione) e dirigenza amministrativa (cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). Inoltre, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, a differenza dei dirigenti amministrativi.

Secondo l'Autorità, di questa distinzione non può non tenersi conto nell'interpretare l'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione", dovendosi ricondurre le locuzioni utilizzate all'intenzione del legislatore di includere nel regime di trasparenza dei dirigenti amministrativi anche quelli nominati come dirigenti esterni (in applicazione dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001), senza che possa derivarne l'applicabilità delle nuove disposizioni anche a incarichi di natura non dirigenziale.

La distinzione introdotta dalla citata determinazione ANAC, che esclude con riferimento ai responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione il regime più ampio di trasparenza che comprende anche la pubblicità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, è confermata dalla stessa Autorità nella delibera n. 586/2019, precisando tuttavia che per i dirigenti all'interno degli Uffici di diretta collaborazione potrebbe essere necessario distinguere, in base all'organigramma, tra dirigenti "apicali", cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati e che per i primi è da ritenersi obbligatoria anche la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f).

Sulla base della deliberazione ANAC n. 586 del 2019, sono stati quindi individuati per la Regione gli incarichi dirigenziali destinatari degli obblighi di trasparenza dell'art. 14, comma 1, lett. f) ricomprendendovi l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, in quanto responsabile non solo di un ufficio di diretta collaborazione con l'organo politico, ma anche organismo apicale di riferimento di dirigenti responsabili di strutture amministrative ordinarie.

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 e fatta salva l'individuazione - per i motivi già esposti - delle posizioni dirigenziali apicali, la dirigenza è integralmente ricompresa in un'unica categoria riguardante i titolari di incarichi dirigenziali "a qualsiasi titolo conferiti" (rif. tabella All. 1 delle linee guida ANAC sopra citate denominata "Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"), non ravvisandosi soggetti qualificabili come "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo", secondo quanto definito dal comma 1-bis del medesimo articolo.

L'efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale" e dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 2019 "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per l'applicazione del D.lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa".

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche, la pubblicazione prevista dall'art. 14 è collegata a quella di cui all'art. 18 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici).

Infatti, essa avviene a seguito dell'acquisizione del dato presso ciascun dirigente tramite compilazione di apposita modulistica (di norma raccolta unitamente a quella relativa all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica) ed è da considerare integrata dalla pubblicazione attuativa degli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, trattandosi di attività che possono rientrare negli incarichi da esso previsti.

Si precisa che:

gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dall'art. 14 sono riferiti solo al personale con incarico dirigenziale o ai titolari di posizioni organizzative cui sono delegate alcune competenze proprie della funzione dirigenziale;

gli obblighi previsti dall'art. 18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente - tra cui anche quelli previsti dall'art. 14 - a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto.

14.5. Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto all'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 il comma 1-quinquies, che prevede obblighi di pubblicazione anche per i titolari di posizioni organizzative. Per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali è prevista la pubblicazione della stessa tipologia di dati indicata al comma 1 dell'articolo 14, lett. da a) a e), nei termini stabiliti nella medesima norma e decorrenti dalla data di efficacia delle deleghe, non rinvenendosi attualmente i presupposti individuati dalla delibera ANAC n. 586 del 2019 per l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lett. f).

Per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.

L'Amministrazione con la delibera di Giunta n.1946 del 22 novembre 2021 ha adottato criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

E' stata avviata l'attuazione degli obblighi di pubblicazione essendo intervenuta la formale adozione delle deleghe di funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

14.6. Regime sanzionatorio

L'articolo 47, pur non prevedendo espressamente sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi alle posizioni organizzative previste al comma 1-quinquies dell'art. 14, è stato ritenuto dall'ANAC applicabile anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali (vedi determinazione n. 241 del 8/3/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

15. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.

Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e

affidati a soggetti esterni. L'articolo non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1bis e 1 ter, come sopra specificato.

L'art. 15 prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del d.lgs. 33 del 2013.

L'art. 15 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, allegata alla deliberazione che approva i presenti indirizzi, all'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Incarichi di collaborazione o di consulenza	Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica: a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento degli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti

_____ TERMINE Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	variabili o legate alla valutazione del risultato. Ai sensi dell'art.15, comma 2, si pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. E' prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. N.B. Si ricorda che la disciplina della prevenzione della corruzione dispone anche la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Pubblicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.	

15.1. Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e consulenza, conferiti a soggetti esterni alla Regione, a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso.

Nella categoria “incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso” (art. 15, comma 2) rientrano:

- i rapporti di lavoro autonomo disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna (rif. DGR. n. 421 del 5 aprile 2017);

- altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art. 12, comma 1, della citata direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPCT.

In conformità all'orientamento espresso dall'Anac in data 17 settembre 2013, e alle indicazioni contenute nell'apposita FAQ sulla trasparenza del sito istituzionale dell'Anac, sono assimilati agli

incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la Regione pubblica i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Diversamente, qualora l'amministrazione affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico ad un fornitore esterno nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), con conseguente applicabilità, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 12 del 2018 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), i relativi dati, informazioni e documenti sono da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nell'ambito della pubblicazione, in conformità all'orientamento approvato dall'ANAC nell'adunanza del 28 dicembre 2016 delibera n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC, in particolare nel paragrafo 5. "*Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività al punto 5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, l'interpretazione*" sono compresi gli incarichi conferiti a titolo gratuito, pubblicati in una sezione dedicata del sito web "Amministrazione trasparente".

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza i dati da pubblicare sono:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

- il curriculum vitae del soggetto incaricato;

- i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (la delibera Anac n. 1054/2020 ha chiarito che è sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato, non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica; devono valutarsi solo gli incarichi in corso e quelli svolti nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico di collaboratore o consulente), o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali (con la delibera n. 1054 del 2020 l'Autorità ha ritenuto, quanto ai dati da pubblicare, che siano da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti; ciò per consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico);

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È inoltre prevista la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona “la ragione dell’incarico”, che si identifica con la scheda descrittiva dell’incarico stesso.

Il comma 2 dell’art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall’art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l’invio è fatto a seguito dell’adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico - e dell’inserimento nel Sistema Sap Contabilità da parte del Servizio responsabile del procedimento - dal Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio della Giunta regionale, o dal Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera, pertanto, che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall’articolo 15.

In merito all’indicazione “dell’ammontare erogato” si precisa che il dato è aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull’impegno che si riferisce all’atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito e in caso contrario non permetterà l’emissione del mandato; infatti in mancanza dell’informazione sull’ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L’automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell’importo voce “contenuto” dell’importo erogato tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Si ricorda che l’ANAC, nella delibera n. 1054 del 2020, ha chiarito che, in assenza di una definizione, nel d.lgs. 33/2013 della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” si deve fare riferimento alla definizione di cui all’art 1, comma 2 lett. d) del d. lgs n.39/2013, per cui:

-per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” si intende l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

-per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” si intende l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

Al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione di tale disciplina, anche ai sensi della delibera Anac n. 1054 del 2020, i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa hanno emanato la nota Prot.

n. 363688 del 15/04/2021 corredata dalla **modulistica** per l'attestazione del Direttore di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, la dichiarazione sostitutiva in ordine a incompatibilità e conflitti di interesse e la dichiarazione sostitutiva relativa agli incarichi, cariche e attività professionali.

Nelle apposite FAQ in materia di trasparenza l'Anac ha inoltre confermato che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Infine, si evidenzia che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

15.2. Regime sanzionatorio

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 3, art. 15).

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il risarcimento del danno del destinatario.

16. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Art. 17

L'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina gli "obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato"; in particolare viene richiesto alle p.a. di pubblicare:

- annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

- trimestralmente, i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

In attuazione del citato articolo la Regione pubblica nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Personale" alla voce "Personale non a tempo indeterminato" un elenco annuale nel quale sono riportati in ordine alfabetico i seguenti dati:

cognome e nome della persona, data dell'assunzione e dell'eventuale cessazione, tipo di ruolo, categoria, tipo di struttura (se ordinaria o speciale), appartenenza alla Giunta o all'Assemblea. Alla fine di tale elenco viene riportato il costo complessivo del personale suddiviso tra Assemblea e Giunta, strutture ordinarie e strutture speciali e categoria di appartenenza (B, C, D, dirigenti e giornalisti).

Tali dati, per quanto concerne sia la Giunta che l'Assemblea non consentono l'associazione puntuale della persona ad una determinata struttura speciale.

La pubblicazione del suddetto elenco nominativo discende da una previsione dell'art. 17, il quale al comma 1 conteneva il seguente periodo "La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. Tale periodo è stato abrogato con il d.lgs. 97 del 2016.

Dal momento che tali elenchi contengono dati personali (riferibili cioè ad una persona fisica individuata o individuabile) occorre verificare:

1. se procedere ancora alla pubblicazione di elenchi nominativi relativi al personale con incarico a tempo non indeterminato
2. se eliminare dalla pubblicazione gli elenchi già pubblicati a partire dall'anno 2016.

Dal punto di vista della copertura normativa è possibile ritenere che la diffusione di tali dati sia consentita dal regolamento regionale n. 2 del 2007, il quale prevede al comma 1 dell'art. 13 che "I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale."

Questa previsione, che fa espresso riferimento ai nominativi e al ruolo del personale, dei referenti e dei collaboratori, può costituire la base normativa per un'eventuale diffusione dei dati contenuti in tali elenchi, anche dopo le modifiche intervenute nel 2016.

Ciò nonostante, in ossequio al principio di minimizzazione che governa il trattamento dei dati personali, si reputa opportuno, una volta caduto il puntuale obbligo di pubblicazione, evitare ulteriori forme di diffusione.

Il d.lgs. 97 del 2016 ha abrogato anche il periodo del 1 comma dell'art. 17 nel quale si prevedeva che la pubblicazione dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato doveva dare "indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali". Occorre quindi determinare quali dati vanno pubblicati con riferimento a tale personale.

L'art. 17 precisa anche che la pubblicazione debba avvenire "nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 comma 1" il quale prevede, per il personale a tempo indeterminato la pubblicazione del Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i "dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."

Dato questo riferimento si ritiene che si possa procedere, a partire dal 2020, alla pubblicazione annuale di un file simile a quello sino ad ora pubblicato (collegato al Conto annuale del personale), contenente il numero complessivo del personale a tempo non indeterminato in servizio, distinto per tipo di ruolo, categoria di appartenenza e struttura (indicando specificatamente se struttura speciale di Giunta e Assemblea). Occorre poi continuare a pubblicare, come previsto dal comma 2 dell'art. 17, alla

pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo di tale personale, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Per quanto concerne gli elenchi nominativi già pubblicati per le annualità dal 2016 al 2019 si ritiene che possano essere lasciati in pubblicazione, dal momento che, come già indicato, esiste una base giuridica che legittima la diffusione dei dati personali in esso contenuti.

17. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art. 18

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 18	
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) TERMINE Pubblicazione tempestiva	Ai sensi dell'art. 18 si pubblicano in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione. Per ciascuna tipologia di incarico viene pubblicato: a) Soggetto conferente b) oggetto c) il compenso; d) la durata. N.B. La pubblicazione è realizzata in via ordinaria, ai sensi di legge, tramite collegamento ipertestuale con la banca dati PerlaPA e comporta la pubblicazione degli ulteriori dati in essa contenuti, resi ostensibili dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

17.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art. 18 del d.lgs. 33/2013 prevede “fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis” che le amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dei dati concernenti la durata e il “compenso spettante per ogni incarico”. Detti dati, come precisato dall'Anac con la Delibera 1310/2016 e nel relativo Allegato 1), devono essere

pubblicati nella sotto-sezione “Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di:

- oggetto;
- durata;
- “compenso spettante per ogni incarico”.

Ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni possono adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni all'amministrazione titolare della banca dati (nel caso specifico al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PerlaPA) e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito, purché identici a quelli in essa registrati.

Nella sottosezione di livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali, le Direzioni di Agenzie della Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa trasmettono al Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio, per la relativa registrazione nella banca dati dell'Anagrafe prestazioni (PerlaPA).

A seguito dell'esternalizzazione di PerlaPA, operata nel corso del 2017 con applicazione a decorrere dal 2018, si sono fatti coincidere l'adempimento consistente nella comunicazione a fini anagrafe dei dati degli incarichi e l'obbligo di pubblicazione degli stessi, attuando quanto previsto dai novellati commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 che - come scritto - richiama l'art. 9-bis del medesimo decreto.

La Regione, pertanto, adempie alla pubblicazione prevista dal citato art. 18 tramite questa modalità e resta secondario, quale strumento alternativo in caso di difficoltà operative, il ricorso alla pubblicazione tramite tabelle prodotte in autonomia (comunque possibile), contenenti l'elenco degli incarichi, con i relativi dati, ed aggiornate con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. In tal caso, entro un mese da tali date verranno pubblicate le tabelle relative agli incarichi conferiti e autorizzati nel semestre precedente.

17.2. Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti occorre ricordare gli adempimenti consistenti nella comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati degli incarichi e nell'obbligo di pubblicazione degli stessi (artt. 9-bis e 18 del d.lgs. n. 33 del 2013; comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

L'obbligo di comunicazione al DFP, da parte delle pubbliche amministrazioni, è previsto per le finalità di verifica esplicitate nel comma 14 (inerenti l'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge n. 662 del 1996): l'amministrazione deve comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, i dati di cui all'art. 18 del medesimo decreto "relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo". Essendo unica la comunicazione che soddisfa le finalità dell'anagrafe delle prestazioni e della pubblicazione degli incarichi, sono univoci anche i criteri da seguire per individuare gli incarichi da registrare in banca dati, fatto salvo quanto di seguito precisato per le funzioni remunerate con gli incentivi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito, a riscontro di specifici quesiti, che gli incarichi soggetti a comunicazione sono solo quelli extra-istituzionali, esulanti, cioè, dai compiti e doveri di ufficio. Il DFP ha chiarito che "per doveri di ufficio devono intendersi tutti quelli cui il dipendente è tenuto ad adempiere in base alla categoria di appartenenza e alle funzioni a lui attribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente".

Tale orientamento è stato espresso dal Dipartimento:

- con riguardo agli incarichi conferiti a propri dipendenti a titolo gratuito, in relazione ai quali ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, devono intendersi soggetti a comunicazione gli incarichi a titolo gratuito extrafunzionali (cioè esulanti dai compiti e doveri di ufficio);

- con riguardo alla partecipazione di dipendenti a commissioni aggiudicatrici, precisando che al fine di discernere la natura istituzionale o extra-istituzionale si deve osservare che gli incarichi istituzionali sono quelli rientranti nei compiti e doveri di ufficio che il dipendente è tenuto ad adempiere in base all'inquadramento contrattuale e alle funzioni a lui attribuite, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente, competendo a ciascuna Amministrazione valutare caso per caso l'inerenza dell'incarico a tali compiti;

- con riguardo agli incarichi remunerati con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (compresi i collaudi), richiamando, per gli incarichi affidati a dipendenti interni all'ufficio o interni all'amministrazione o a dipendenti di altri enti (nel caso specifico si trattava di Ministeri), l'art. 53, comma 6 del d.lgs n. 165 del 2001, il quale dispone che "gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso". Pertanto, secondo lo stesso Dipartimento, se gli incarichi in questione sono relativi a compiti e doveri d'ufficio, non rientrano nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del cit. art. 53, mentre in caso contrario si applicano i commi 12 e 14 del medesimo articolo. Rispetto a tale orientamento, peraltro, la tematica è stata oggetto delle evoluzioni di seguito descritte.

Per quanto riguarda gli incentivi tecnici di cui al punto 3 che precede, la suprema Corte ha riconosciuto natura giuridica retributiva agli incentivi (per funzioni tecniche e amministrative) riconosciuti al personale dipendente (art. 113, co. 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016) dell'amministrazione aggiudicatrice (Cassazione sezione lavoro, sentenza n.10222 del 28 maggio 2020): "l'erogazione di

questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all'art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La Corte ha altresì precisato che la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento (di cui al comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016), in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di pagamento degli incentivi tecnici di cui sopra, Anac ha ricordato che allo stato attuale non sussiste l'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di liquidazione; ciò in assenza di una specifica disposizione che preveda tale obbligo (così la deliberazione 25 novembre 2020 n.1047).

Sempre ad avviso di Anac (nel parere indirizzato ad un Comune che nulla aveva stabilito in merito alla trasparenza, nel proprio regolamento sugli incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50 del 2016) sono di converso riconducibili all'art. 18 del decreto n. 33/2013 i dati contenuti nelle predette determinazioni di liquidazione; ciò anche ai sensi dell'art. 1 co. 1 dello stesso decreto, che impone di garantire trasparenza alle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

A livello applicativo, sulla base delle considerazioni di Anac, in attesa di eventuali convergenze degli orientamenti espressi dalle varie Autorità ed in assenza di una eventualmente diversa disciplina contenuta nel regolamento regionale sugli incentivi, è pertanto possibile estendere l'applicazione dell'art. 18 del d. lgs n.33 del 2013 ai dati concernenti gli incarichi per attività tecniche e amministrative (ex art 113 Codice dei contratti pubblici) attribuiti ai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ciò è coerente con l'orientamento già espresso da Anac per quanto riguarda i collaudi (FAQ trasparenza) secondo il quale le stazioni appaltanti che conferiscono tale tipologia di incarichi ai dipendenti pubblicano i relativi dati ai sensi del citato art. 18.

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all'art. 22 sono pubblicati nell'ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art.14.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi, nei paragrafi che seguono, sulle attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche e amministrative per le quali sono riconosciuti appositi incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici (v. il previgente art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006, l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016, il R.R. n. 2 del 2016 e il R.R. n.6 del 2019), precisando le modalità e i tempi per l'adeguamento dell'Amministrazione al recente orientamento Anac.

17.3. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi “Merloni”)

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell’Ente per attività per le quali sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici, in virtù di quanto sopra indicato nella deliberazione Anac 1047/2020, rientrano nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici pubblicato ai sensi dell’art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

L’assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene ad opera del dirigente Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell’intervento cui sono assegnate le attività, che con proprio atto individua anche la percentuale di compenso previsto nell’apposito Fondo di cui al previgente art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e al regolamento regionale n. 6 del 2019.

A seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nell’espletamento dell’appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nei regolamenti regionali n. 2/2016 e n. 6/2019 recanti le disposizioni per la ripartizione dell’incentivo di cui al Codice dei contratti pubblici.

Il conferimento dell’incarico ai sensi della citata normativa non comporta il conferimento di un incarico professionale con l’attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d’ufficio, da svolgersi in orario di lavoro, che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso retributivo, che si aggiunge alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo previsto nel quadro economico dell’intervento.

Peraltro, si osserva che laddove queste attività siano affidate dall’amministrazione a professionisti esterni, secondo le procedure previste dal d.lgs n. 50 del 2016, trattandosi di affidamento di “servizi”, gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati a tali soggetti consistono, secondo la valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito dei sopra indicati orientamenti:

- nelle comunicazioni previste dall’articolo 53, comma 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013), se la fattispecie integra un incarico di collaborazione/consulenza,

- nella pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, se la fattispecie integra un appalto di servizi.

Sul versante operativo, l’Amministrazione ha intrapreso, come previsto dalla direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT 2021-2023, i passaggi amministrativi necessari per conformarsi all’orientamento Anac contenuto nella delibera n. 1047/2020, che ha ampliato il perimetro applicativo dei principi espressi in sede di indirizzi interpretativi 2020.

In particolare, in attuazione del predetto PTPCT, con apposita circolare del Servizio regionale deputato all’inserimento dei dati degli incarichi dei dipendenti nella banca dati PerlaPA e alla relativa pubblicazione ex art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 (tramite il già citato collegamento ipertestuale), è stato chiesto alle Direzioni generali e alle Agenzie regionali di fornire i dati sugli incarichi attribuiti ai dipendenti, in corso o conclusi nel 2021 (anno di adozione dello stesso PTPCT), per attività per le quali

sono previsti incentivi dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Si tratta dei dati identificativi del dipendente, della tipologia di attività, della struttura di riferimento e del periodo di svolgimento dell'incarico, mentre le informazioni sull'importo degli incentivi sono acquisite d'ufficio, a seguito delle comunicazioni trasmesse dalle citate strutture ai fini della corresponsione dei compensi tramite cedolino stipendiale.

In occasione di tale richiesta di acquisizione, che ha individuato i passaggi amministrativi funzionali al predetto adeguamento, le Direzioni generali e le Agenzie regionali maggiormente coinvolte per numero e dimensione degli interventi tecnici incentivati da esse gestiti, hanno evidenziato problematiche accomunate dalla difficoltà di disporre, anteriormente alla definizione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi incentivanti, dei dati riguardanti, in particolar modo, il supporto prestato dai collaboratori amministrativi, specie ove si tratti di interventi riguardanti la realizzazione di opere pubbliche risalenti nel tempo ma tuttora in corso.

A fronte di quanto riscontrato in fase di prima applicazione dei nuovi criteri, si ritiene quindi di dover valorizzare la finalità sottesa alla pronuncia Anac n. 1047/2020, che nel dispositivo e nella massima si è soffermata sulla fase di liquidazione delle somme, constatando l'assenza, nel quadro normativo vigente, di un obbligo di pubblicazione delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi e valutando funzionale alle esigenze di trasparenza la pubblicazione dei dati in esse contenuti ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 33 del 2013, poiché gli importi sono liquidati a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice.

Pertanto, benché il citato art. 18 sia ordinariamente finalizzato alla pubblicazione degli incarichi dei dipendenti a seguito del loro conferimento o della loro autorizzazione, può essere utilizzato, in conformità con l'orientamento Anac, anche per l'ostensione dei dati che formano oggetto delle determine di liquidazione, considerando che è con queste ultime che si perfeziona la destinazione delle attività all'incentivazione.

Per tali ragioni, anche al fine di pervenire ad una semplificazione indispensabile per la pubblicazione dei dati, si ritiene che l'acquisizione delle informazioni necessarie possa avvenire a seguito dell'adozione delle determine di liquidazione degli incentivi che quantificano i compensi e della trasmissione dei relativi dati, da parte delle Direzioni generali e delle Agenzie regionali, attraverso l'applicativo informatico già esistente, al Servizio centrale competente per la corresponsione tramite cedolino stipendiale.

Per consentire la pubblicazione, le suddette informazioni dovranno essere integrate, secondo modalità che verranno definite con apposite direttive del citato Servizio, dalla comunicazione, ad opera delle medesime Direzioni e Agenzie, del periodo di svolgimento dell'incarico, che, ove l'attività si connota per saltuarietà e discontinuità, potrà coincidere con l'anno solare/gli anni solari all'interno dei quali è stata effettuata.

I dati in tal modo acquisiti verranno inseriti nella banca dati PerlaPA e pubblicati tramite il relativo collegamento ipertestuale (art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013) per le annualità e nei casi in cui ciò risulti consentito dal sistema. Per quanto riguarda, invece, gli incarichi conferiti in annualità per le quali il sistema non consente l'inserimento, l'ostensione avverrà, all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dedicata all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, tramite autonome tabelle semestrali, da pubblicare entro un mese dalla chiusura del semestre e contenenti i dati trasmessi dalle

strutture regionali. Sono fatte salve le pubblicazioni già avvenute sulla base della ricognizione effettuata secondo le modalità stabilite in sede di prima applicazione dei criteri.

Si precisa, infine, che nella nozione di incarichi da rilevare e pubblicare ex art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 in base alla delibera Anac n. 1047/2020 vanno comprese, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche le attività dei collaboratori amministrativi del RUP e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 della stessa disposizione, poiché, come evidenziato dalla Corte dei conti (sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR), il predetto comma 3 "estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai "collaboratori" della platea ben circoscritta di possibili destinatari, tutti accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge". Pertanto, il richiamo contenuto nella delibera dell'Autorità alla ratio dell'istituto degli incentivi, consistente nella loro funzione premiale delle professionalità interne, volta a stimolarne l'utilizzo rispetto al ricorso all'affidamento esterno di incarichi professionali che comporterebbero oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva, va riferita all'insieme unitario delle funzioni tecniche e delle attività che le supportano, anche tramite la gestione amministrativa degli atti e dei documenti necessari.

Infine, per quanto concerne gli incarichi di collaudo affidati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 si precisa, in virtù degli orientamenti evidenziati nel precedente paragrafo, che nei casi in cui la Regione autorizza l'attività ad un proprio dipendente a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, la pubblicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione stessa. Si ritiene che quest'ultima tipologia vada considerata a sé stante poiché il comma 6 della citata norma - a differenza del passato - non prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo sia contenuto, come per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del medesimo decreto, ma venga determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008, secondo cui il 50% del compenso stesso è devoluto all'amministrazione di appartenenza del dipendente (delibera della Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 12/2015) e, quindi, senza una necessaria connessione con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti.

Ove, peraltro, i dati concernenti l'ammontare dei compensi e la durata degli incarichi non fossero preventivamente disponibili, si procederà alla pubblicazione secondo le modalità indicate per gli altri incarichi di collaudo dei dipendenti.

17.4. Attività di difesa legale

Gli atti che conferiscono incarichi di rappresentanza e difesa legale agli avvocati interni dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza

dell'Ente anche di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale degli avvocati interni è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio.

Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi.

Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

Si precisa che per compenso si deve intendere la retribuzione del lavoro del professionista ai sensi dell'art. 13 della l.n. 247/2012.

17.5. Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne

Per quanto riguarda l'elenco delle autorizzazioni a svolgere attività esterne concesse ai propri dipendenti la Regione pubblica, secondo le modalità indicate alla sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione" del presente paragrafo, i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle Direzioni Generali e dalle Agenzie della Giunta e dall'Assemblea legislativa al Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare, in conformità alla valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti, che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti, le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013.

17.6. Altre attività professionali

Al fine di individuare i limiti allo svolgimento di dette attività si precisa che l'espletamento di prestazioni libero-professionali da parte del dipendente è consentita solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, e comunque solo per personale non dirigente, nei limiti e in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro, previa valutazione da parte dell'amministrazione - secondo le procedure previste - dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e purché non ostino disposizioni di legge.

Rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art.18 gli incarichi occasionali di collaborazione e consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.

Dalle collaborazioni e consulenze anzidette autorizzate ai propri dipendenti si distinguono quelle che l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.15 commi 1 e 2 a seguito di attribuzione a soggetti esterni all'Amministrazione come, ad esempio, gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ai componenti del Collegio sindacale, ai componenti del collegio dei revisori, ai componenti di una Commissione e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

18. Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede in capo a ciascuna amministrazione, gli obblighi di pubblicazione in materia di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché partecipazioni in società di diritto privato, sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE - Art. 22	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici di cui all'art.22, comma1 lett. a)	
Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici	Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche). Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica: a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate dalla Regione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b)	
Società partecipate TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione	Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) si pubblica: Elencazione delle società di cui la Regione detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della stessa o le attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche), <i>ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate.</i> Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica: a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) si pubblicano, altresì i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano, inoltre, gli atti di cui ai commi 5 e 6, ove adottati: - i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate; - i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati della Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c)	
Enti di diritto privato in controllo della Regione TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico	Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche). Per ciascuno degli enti privati in controllo dell'Amministrazione in formato tabellare la Regione pubblica: a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d) e d-bis): divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione. Il divieto non si applica per i pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, di cui alle lettere da a) a c). Gli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 sorgono con l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Per tali atti è prevista la pubblicazione tempestiva. Mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti: divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in suo favore -, e sanzioni previste agli articoli 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.	

La lettera d) del comma 1 dell'art. 22, prevede, inoltre, la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo.

Il presente documento è utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, in particolare, agli enti pubblici, alle società partecipate e agli enti di diritto privato finanziati dalla Regione, si ricorda, come evidenziato nella Parte Prima del presente documento, che l'art. 2-bis ha abrogato l'art. 11 del medesimo decreto.

Le disposizioni previste all'art. 22 devono trovare coordinamento con l'art. 7, co. 1, della L.R. n. 1 del 2012, secondo il quale *“Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.”*.

Tale norma della L.R. n. 1 del 2012 deve essere letta, come sopra già precisato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, e come ribadito, da ultimo, dal PNA 2019.

Per la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per le nomine o designazioni effettuate dalla Regione in enti pubblici, società o in enti di diritto privato in controllo regionale, si rimanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante *“Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale”*.

18.1. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione dell'ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33 del 2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” o “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro (ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dall'amministrazione).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, sono quelle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione medesima.

Sono da intendere enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, quegli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche (incluse le fondazioni), nonché gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Inoltre, il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

18.2. Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e o finanziati" dalla Regione; a questo proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della l.n. 70 del 1975 n.70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ha previsto la riserva di legge, disponendo che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge"; la riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri "indici rivelatori della natura pubblica" che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

In assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di “ente pubblico” occorre verificare dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell’Ente medesimo.

Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2016, alla categoria degli enti pubblici sono assimilati anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l’esercizio di un’impresa commerciale.

La “vigilanza”, secondo l’accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell’Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l’approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti (quali piani annuali e pluriennali di investimento); la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l’esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

Risulta evidente che, avuto riferimento al panorama dell’agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l’attuazione e l’esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi, ecc. a titolarità regionale.

18.3. Società partecipate dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall’art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria.

Si ricorda, che l’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone:

- le società in controllo pubblico (come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile (comma 3);

- le società in partecipazione pubblica, in caso di partecipazione non maggioritaria, alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Per ciascuna società devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società con azioni quotate in mercato regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

18.4. Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti al comma 1, lettera c) come:

“gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Secondo l'interpretazione dell'ANAC, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione”, di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 con le linee guida emanate da ANAC in materia (determinazione n. 1134 del 2017 ed eventuali successivi aggiornamenti).

A questo proposito, la Regione adotta l'orientamento secondo il quale la semplice adesione della Regione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una quota partecipativa annuale, non è elemento di per sé sufficiente a qualificare il beneficiario come “ente di diritto privato in controllo” ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c).

Analizzando la disciplina si osserva che il perimetro soggettivo degli adempimenti relativi all'art. 22, comma 1, lettera c), comprende:

a) Enti di diritto privato in controllo pubblico, individuati dall'art. 2 bis, comma 1 del citato decreto al ricorrere cumulativo dei tre requisiti indicati (1. Bilancio superiore a 500.000 euro; 2. Attività finanziata in modo maggioritario per almeno due finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3. Totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni);

b) Enti di diritto privato costituiti dalla Regione nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Deve quindi trattarsi di un ente di diritto privato costituito dalla Regione con legge regionale ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale e il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo deve essere diretto e non di mera designazione o indiretto. Sono, comunque, ricompresi negli organi di indirizzo anche le assemblee dei soci.

c) Enti di diritto privato vigilati dalla Regione Emilia-Romagna nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Per enti vigilati si intendono gli enti che svolgono attività di pubblico interesse affidate dalla Regione come definite nel par. 2.4 della delibera ANAC 1134 (sostanzialmente: attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività di servizio pubblico).

In assenza dei parametri indicati alle lettere a) b) e c), si può sostenere che la semplice adesione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna, non può essere considerata significativa ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 22.

In questo ultimo caso, l'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa rientra nella fattispecie degli atti di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e va pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Viceversa, nel caso in cui l'ente di diritto privato risulti in controllo della Regione Emilia-Romagna, secondo i suddetti parametri indicati nelle lettere a), b) e c) la quota associativa non sarà oggetto di autonoma ed ulteriore pubblicazione, confluenndo nella pubblicazione prevista dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 relativamente all'"onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione" regionale.

Nel caso in cui, in corso d'anno, si perfezionino i requisiti indicati dall'art. 2 bis, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 per qualificare un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna, la pubblicazione dell'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 26 potrebbe sovrapporsi alla pubblicazione della medesima informazione ai sensi dell'art. 22.

18.5. Ambito oggettivo di applicazione

L'art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare con cadenza annuale un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati (comma 2):

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l'indicazione "dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale", si ritiene che sia da intendersi l'ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell'annualità considerata.

L'art. 22 impone, inoltre, di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha previsto l'introduzione, al comma 1 dell'art. 22, della lettera d-bis), secondo la quale devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124 del 2015).

In particolare, per provvedimenti di "gestione delle partecipazioni pubbliche" si possono intendere, come precisato dall'art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016 (che utilizza la stessa terminologia dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013):

- gli atti del soggetto titolare delle partecipazioni attraverso i quali vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto del socio per le partecipazioni stesse (comma 2);
- gli atti di nomina o revoca diretta di uno o più componenti di organi interni della società, qualora lo statuto della società partecipata lo preveda (comma 7);
- gli atti aventi per oggetto la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali (comma 5).

Le previsioni della lettera d-bis) vanno integrate con i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione indicati all'art. 19, comma 7, del d.lgs. n.175 del 2016:

- i provvedimenti, ove adottati, con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

18.6.Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale, secondo le scadenze indicate nel vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o nell'atto generale dell'amministrazione regionale che riporta le prescrizioni previste dal PNA 2019. Nella sotto-sezione 1° livello denominata "Enti

controllati” della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione devono essere pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente “Enti pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato controllati” unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Ai sensi dell’art. 22 comma 3 è previsto, inoltre, che: “nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1”.

L’aggiornamento della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale deve essere effettuato, tramite apposito applicativo del Sistema Informativo Partecipate (SIP), sulla base della ricognizione annuale degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 d.lgs. n. 33/2013), contenuta in apposita sezione del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, o nell’atto generale sopra indicato.

18.7.Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione. Sanzioni

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell’art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore, tranne per i casi di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede l’applicazione delle sanzioni disposte dall’art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di somme da parte dell’amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all’art. 22), nonché l’applicazione dell’art. 46, del d.lgs. 33 del 2013.

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22, comma 2, comporta l’irrogazione da parte dell’ANAC della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, comma 2, del medesimo decreto (come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160) a carico del responsabile della pubblicazione.

Rimangono ferme le responsabilità in relazione alla trasmissione dei dati da parte dei soggetti indicati nel PTPC vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o nell’atto generale sopra indicato, come richiesto dall’art. 10, comma 1 del d.lgs. 33 del 2013 che prevede la precisa individuazione dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione, nel caso in cui le due figure non coincidano.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte dei soggetti individuati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'atto generale di cui sopra, come responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, concernenti:

- a) la ragione sociale;
- b) la misura dell'eventuale partecipazione;
- c) la durata dell'impegno;
- d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g) gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - secondo periodo, attengono alla mancata o incompleta comunicazione dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47 co. 2 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativo-contabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione della spesa (compresi i provvedimenti che dispongono la reinscrizione della spesa) – intesa come momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario che il dirigente della struttura competente ad adottare l'atto amministrativo dia conto dell'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) e della pubblicazione degli atti richiamati dall'art. 19, comma 7 del d.lgs. 175 del 2016 (qualora adottati).

Tale attività si sostanzia nella verifica nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati" dell'inserimento dei dati e delle informazioni richieste e costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Anche nel caso di erogazione di contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in favore degli enti e delle società di cui all'art. 22 sarà necessario, nel relativo provvedimento che

dispone la liquidazione della spesa, verificare e dare conto del rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 22 (se si rientra nelle relative fattispecie).

18.8. Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e documenti inerenti all'art.22 sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'atto generale sopra indicato.

19. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30

L'art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 30	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Beni immobili e gestione patrimonio	<u>Patrimonio immobiliare</u> : pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia.
TERMINE	<u>Canoni di locazione o affitto</u> : pubblicazione delle informazioni sui canoni di locazione, sui canoni di affitto versati , sui canoni di affitto percepiti. Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.
Pubblicazione tempestiva (Aggiornamento semestrale)	Nella sottosezione Patrimonio immobiliare deve essere specificato anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile. E' opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

19.1. Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha esteso la previsione anche agli immobili detenuti dalle P.A. In questo caso la Regione non è titolare di un diritto reale o personale sugli immobili, ma ha un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. Si ha detenzione quando manca l'animus di esercitare la proprietà o altro diritto sulla cosa stessa.

L'obbligo riguarda sia i beni pubblici (demanio e patrimonio indisponibile) sia i beni assoggettati al regime di diritto privato (patrimonio disponibile). Sono previsti inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d.lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione trasparente" in una sottosezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sottosezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30).

Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa pubblicano tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare", le informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti, suddivisi per Provincia, e nella sottosezione 2 livello denominata "Canoni di locazione o affitto", le informazioni relative ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà assegnati in concessione o locazione a terzi e quelle relative agli edifici e ai terreni per i quali pagano un canone di affitto. Gli aggiornamenti di queste pubblicazioni hanno cadenza semestrale.

Si ricorda che la Giunta regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna ed in particolare all'Allegato 3 Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT).

20. Servizi erogati. Art. 32

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 32, commi 1 e 2 Servizi erogati TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi per consentire la rilevazione dei relativi costi con riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)	Si pubblica: - la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; - i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo, dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c. 6 del d.lgs. n. 198/2009 Class action _____ TERMINE Pubblicazione tempestiva	Si pubblica: - notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'amministrazione al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; - sentenza di definizione del giudizio; - misure adottate in ottemperanza alla sentenza.
Art. 7, comma 3 del d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 179/2016 Servizi in rete TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi in rete in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei servizi per la contabilizzazione dei costi) riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)	Si pubblicano i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi dall'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, tali soggetti, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

La pubblicazione di tali dati è intesa come tempestiva. Tuttavia, è necessario aggiornare annualmente le sottosezioni relative alla carta dei servizi, ai servizi in rete e ai costi contabilizzati, per attualizzare i dati sui servizi erogati nell'anno precedente a quello della pubblicazione, al fine di migliorare e valorizzare le informazioni a disposizione degli utenti.

Secondo la mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, allegato C) del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, si tratta di pubblicazioni da effettuare a cura delle strutture dell'Assemblea legislativa, della Giunta, delle Agenzie regionali competenti all'erogazione di servizi. Sulla base dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi (da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno), il Servizio pianificazione finanziaria e controlli avvierà l'attività di contabilizzazione dei costi, da svolgere entro il mese di dicembre.

Al fine di uniformare le pubblicazioni, dal 2018 il RPCT della Giunta ha stabilito che le Agenzie regionali assolvano quest'obbligo comunicando i dati relativi ai propri servizi e ai relativi costi alla struttura tecnica competente ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, e predisponendo nella propria corrispondente sezione di "Amministrazione trasparente" un apposito "link" che rimanda ai contenuti della sottosezione della Regione.

Per l'individuazione dei servizi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33 del 2013, per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, il RPCT, con nota del 30 giugno 2017 (allegato 1 alla nota di aggiornamento 2018 PG/2018/0416985 del 07/06/2018), ha fornito alcune indicazioni metodologiche ai referenti per la trasparenza, così da poter circoscrivere in modo puntuale i servizi per i quali calcolare i costi.

Per consentire alle strutture coinvolte una più agevole e precisa attività di individuazione dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, occorre innanzitutto individuare la definizione di "servizio".

Dalla lettura coordinata degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 si evince che i procedimenti amministrativi sono già oggetto della disciplina contenuta nell'art. 35 e che pertanto l'art. 32 necessariamente non può sovrapporsi nei contenuti. Da ciò consegue che la definizione di servizi sia "in negativo".

Il problema dell'individuazione "del perimetro" di servizi erogati, non è di facile soluzione, dal momento che, a livello giuridico, questa definizione non è univoca, ma di volta in volta declinata dalle specifiche discipline settoriali.

La difficoltà di pubblicazione in merito al presente articolo è attestata dalla completa disomogeneità nei dati e nelle informazioni pubblicate nei siti delle diverse pubbliche amministrazioni, anche regionali.

In assenza di specifiche indicazioni di carattere operativo, da parte di ANAC, si è rilevato che ANAC stessa, nella propria sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente,

richiama, ai fini dell'adempimento di quest'obbligo, il concetto di "servizi" contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, inerente ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Sembrerebbe, quindi, che l'oggetto dell'adempimento sia circoscritto a questa tipologia di servizi.

Si ritiene pertanto, pur con la consapevolezza della non univocità dell'interpretazione da attribuire alla norma di legge, di partire dalla rilevazione dei servizi pubblici, definiti secondo i principi indicati dalla citata direttiva del 1994, di seguito riportati:

"1. Eguaglianza.

1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. Imparzialità.

1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

3. Continuità.

1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

4. Diritto di scelta. 1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

5. Partecipazione.

1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.

6. Efficienza ed efficacia. 1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi."

Quindi, per l'aggiornamento della mappatura dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei costi, sembra opportuno focalizzare l'analisi sui servizi pubblici erogati a favore di terzi, ed in particolare sui servizi ai cittadini (ed imprese).

Inoltre, nella rilevazione occorre concentrarsi esclusivamente sui servizi erogati direttamente dalla Regione, perché per gli altri servizi esternalizzati, gli obblighi normativi sono già assegnati in capo ai gestori, affidatari dei servizi. Infatti, in relazione al tenore della norma, il legislatore obbliga la PA a dare conto esclusivamente dei servizi che la stessa eroga, non anche per i servizi esternalizzati, posto che la norma prevede come destinatari dell'obbligo esplicitamente i "gestori di servizi pubblici".

Infine, per l'individuazione dei servizi, si è ritenuto coerente con l'inquadramento giuridico sopra descritto, partire dai **servizi informativi tematici già raggruppati dalla Regione negli specifici Portali che li raccolgono**. Nel caso in cui siano forniti autonomamente servizi informativi, vale a dire fuori dai portali tematici regionali, occorrerà riportare l'indicazione anche di questi servizi, aggiungendo tale segnalazione a quella del Portale tematico.

Infine, appare senz'altro utile verificare l'eventuale adozione di carte dei servizi o il documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. In questi casi occorre inserire il servizio nell'attività di mappatura e pubblicazione.

Individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, la Regione pubblica i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo.

Quest'ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati. Questo tipo di modalità di individuazione dei servizi erogati rende più agevole anche la successiva fase di attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013, cioè l'attività di contabilizzazione dei relativi costi.

Si ricorda inoltre che nella sottosezione Servizi erogati sono da pubblicare anche i dati e le informazioni relative alle eventuali "class action" e ai "Servizi in rete", anche se tali obblighi non discendono direttamente dalla disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, si evidenzia che nella sottosezione Servizi erogati è prevista anche la pubblicazione delle Liste di attesa, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013 a cui provvedono enti, aziende, e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario.

PARTE QUARTA - PUBBLICAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

21. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 37 lettera a) Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190		
TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura + Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure dell'anno precedente + Trasmissione ad ANAC dell'avvenuto adempimento attraverso la comunicazione dell'URL di pubblicazione del file in formato digitale aperto contenente i dati richiesti	Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, occorre pubblicare sul sito web istituzionale: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011)	L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013) La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni comporta l'applicazione da parte dell'ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 13 dell'art.213 del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.

DOVE PUBBLICARE

- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi sul proprio sito web istituzionale in base al comma 32 art. 1 legge n. 190 del 2012; nello specifico nella sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, in base al richiamo operato nell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e relativa Tabella A.
- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011). In questo caso occorre mettere il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

21.1. Il profilo del committente

Tutti gli atti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 (diritto di accesso e riservatezza) del medesimo Codice, devono essere pubblicati sul Profilo del Committente.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente, al comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza), che il profilo del committente debba trovarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" delle amministrazioni aggiudicatrici, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

ANAC ribadisce l'applicabilità, anche al profilo del committente, dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, visto il richiamo contenuto nel Codice dei contratti all'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui consente alle amministrazioni di ottemperare agli obblighi di pubblicazione mediante "un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni".

Il profilo del committente è definito dall'art. 3 lettera nnn) del Codice dei contratti pubblici come il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice stesso, nonché dall'allegato V. La stazione appaltante a sua volta è l'amministrazione aggiudicatrice (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti). In questo senso, hanno sicuramente lo stesso profilo del committente la Giunta e l'Assemblea regionali, in quanto espressione della stessa amministrazione aggiudicatrice (e stesso codice fiscale).

Per quanto riguarda le Agenzie regionali con propria personalità giuridica di diritto pubblico vanno considerate come autonome stazioni appaltanti e in quanto tali, per i contratti di cui sono committenti, devono pubblicare gli atti e le informazioni previste dal Codice dei contratti pubblici nel proprio profilo del committente, fermo restando che nel caso specifico dei contratti di lavori relativi agli interventi regionali di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25, le pubblicazioni devono avvenire nel Profilo del committente della Regione a cura dei Responsabili e degli operatori dell'Agenzia

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a ciò abilitati. Diverso è il caso dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza alle quali le Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di affidare le funzioni di stazione appaltante: le suddette centrali di committenza devono curare le pubblicazioni relative alle fasi delle procedure di affidamento dalle stesse gestite, mentre il Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascuna procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, cura le pubblicazioni previste per le restanti fasi nel Profilo del committente della Regione, fermo restando il suo ruolo di coordinamento generale in tutte le fasi.

In tal senso risulta superata la DGR 2416/2008 sulla gestione del "profilo di committente" della Regione Emilia-Romagna da parte dell'Agenzia Intercent-ER, (nello specifico punto 127, Sezione 2. Acquisizione di beni e servizi, par. 2.4. Ripartizione delle competenze tra le Direzioni generali e l'Agenzia Intercent-ER dell'Allegato "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali").

Dal 1° giugno 2018 è a regime il nuovo sistema e il relativo applicativo informatico per le pubblicazioni sul "profilo del committente" nella sezione trasparenza della Regione Emilia-Romagna, con le indicazioni fornite con nota del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza PG 217490/2018 e con apposite misure di formazione.

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 29	Pubblicazione tempestiva	- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di: servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni (compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico ai sensi dell'art. 192 co. 3 ed esclusi i riservati e i secretati); - determinazioni a contrarre (o atto equivalente); - la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; - i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; - pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell'art. 29, come novellato dall'art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella

		definizione di apertura della norma (tutti gli atti). Atti di esecuzione approvati con determinazioni dirigenziali.
Art. 21 comma 7 Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018	Pubblicazione tempestiva	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro. Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro. Gli aggiornamenti annuali
Art. 22		Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio. Atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione
Art. 73 comma 4	Entro il 31 dicembre Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea Entro 30 giorni dall'aggiudicazione	Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire. Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione. Bandi di gara. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Art. 127 e 128	Possibilmente entro il 31 dicembre	Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.

Art. 19	Almeno 30 gg prima della stipula del contratto	Avvisi di sponsorizzazione per importi superiori a quarantamila euro
Art. 90		Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.
Art. 163		Atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile
Punto 5.1.4. delle linee guida Anac n. 4/2018		Avvisi sulle indagini di mercato per la scelta dell'operatore economico
DOVE PUBBLICARE Tutti gli articoli richiamati, tranne l'art. 19, fanno espresso riferimento alla pubblicazione sul Profilo del committente. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - il Profilo del committente si trova nella sezione "Amministrazione trasparente". Tutti gli atti e le informazioni di cui all'art. 29 e all'art. 21 vanno pubblicati sul profilo del committente.		

21.2. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.

L'art. 37 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. Gli obblighi di pubblicazione contenuti in questo articolo derivano dal rinvio ad ulteriori norme: da un lato nel comma 1, lett. a), un rinvio all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 che prevede la pubblicazione di una serie di dati, relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, obbligo rimasto sostanzialmente invariato; dall'altro nel comma 1 lett. b), un rinvio generale agli obblighi di pubblicazione contenuti nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella sua nuova formulazione l'art. 37 comma 1, lett. b) prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti debbano pubblicare "gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016. Poiché è venuto a cadere il richiamo puntuale a specifiche norme del Codice dei Contratti, per ricostruire il quadro degli adempimenti occorre innanzitutto effettuare una ricognizione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel nuovo Codice dei contratti.

A supporto di tale ricognizione si veda l'allegato 1 alla delibera ANAC n.1310 del 2016, nella quale è espressamente previsto che "tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti

di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

21.3. Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012

Sono restati sostanzialmente invariati gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012, a cui l'art. 37, comma 1 lett. a) rinvia. La Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici e aggiorna tempestivamente, dopo la sottoscrizione del contratto, i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni sotto elencati secondo le indicazioni operative di cui alla delibera ANAC 20 gennaio 2016 n. 39, alla quale si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti.

I dati e le informazioni da pubblicare sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati nell'anno di riferimento ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Inoltre, la stazione appaltante aggiorna i dati relativi ai pagamenti relativi agli affidamenti degli anni antecedenti a partire dal 1° dicembre 2012 e ancora non conclusi.

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e quelli invitati a seguito di procedura ristretta e negoziata). Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata per successivi atti contrattuali (la data effettiva di ultimazione va indicata solo se conseguita e potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Occorre distinguere tra obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 e obblighi di trasmissione.

Il comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'ANAC le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente in formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. Il formato da utilizzare è quello XML secondo gli schemi XSD definito nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'ANAC.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di pubblicazione è prevista una distinzione tra contratti relativi agli affidamenti di lavori e contratti relativi agli affidamenti di forniture e servizi.

La pubblicazione relativa agli affidamenti di lavori può essere assolta attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 229 del 2011). Per effetto del nuovo art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio dei dati alla Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" della Regione del collegamento ipertestuale alla banca

dati centrale, vale come assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. È fatta salva la possibilità per la Regione di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito Amministrazione Trasparente. È attualmente in corso di valutazione da parte della Regione la fruibilità del collegamento alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (cosiddetta BDAP) reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 31 dicembre 2018.

I soggetti incaricati alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 all'ANAC sono i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, nonché i soggetti individuati autonomamente dai Direttori delle Agenzie e Istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per la trasmissione dei dati ai sensi del d.lgs n. 229 del 2011 è invece designato un apposito Responsabile, come previsto dalla relativa normativa.

Le comunicazioni inviate all'ANAC mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it devono essere conformi alle "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012" definite nel documento della medesima Autorità. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

È altresì previsto che l'ANAC trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

21.4. Durata della pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul sito per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione tali dati, informazioni e documenti sono accessibili per l'accesso civico generalizzato."

21.5. Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici

I principi in materia di trasparenza sono contenuti nell'articolo 29, inserito nel Titolo I del Codice, tra le disposizioni comuni a tutte le procedure di affidamento, sopra e sotto la soglia di

rilevanza comunitaria. In particolare, l'art. 29 prevede l'obbligo di pubblicare e aggiornare sul profilo del committente tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Si applicheranno alle pubblicazioni richieste dal Codice dei contratti pubblici le norme del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento ai principi generali in materia di trasparenza, alla qualità delle informazioni (art. 6), al riutilizzo dei dati (art. 7 e 7 bis) e alle banche dati (art. 9 bis), nonché alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico (art. 46).

L'articolo 29 si riferisce in particolare a tutti gli atti di tutte le procedure per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti, senza specificarne la tipologia. Quindi, oltre agli obblighi contenuti in altre norme all'interno del Codice, esiste un obbligo generalizzato alla pubblicazione di tutti gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni nel corso delle procedure di affidamento, nonché di tutti gli atti relativi alla esecuzione del contratto, come meglio di seguito specificato, anche nel caso di procedure in affidamento diretto, come quelle disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 29 devono considerarsi operanti anche per gli affidamenti effettuati attraverso il ricorso al mercato elettronico.

Come sopra accennato, in seguito alle modifiche apportate all'art. 29 dall'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla gu del 30 luglio ed entrata in vigore il 31 luglio (già il dl 31 maggio 2021, n. 77, che è stato convertito da questa legge prevedeva comunque questa modifica), devono essere pubblicati anche gli atti relativi alla esecuzione del contratto.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme degli adempimenti in materia di trasparenza delle strutture regionali, in assenza ed in attesa di indicazioni da parte dell'Anac, l'RPCT ha ritenuto utile individuare in via interpretativa l'ambito oggettivo di applicazione della norma che estende l'obbligo di pubblicazione sul profilo del committente agli atti di esecuzione dei contratti pubblici; a tal fine, esaminate la tipologia degli atti di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture adottati dalle strutture regionali, con il supporto degli specialisti di settore, ha ritenuto, in questa prima fase applicativa, in base a considerazioni giuridiche ed organizzative, legate anche all'assenza di automatismi che consentano di pubblicare gli atti sul profilo del committente⁵ e dunque anche per non aggravare eccessivamente il procedimento amministrativo, di fornire una interpretazione restrittiva della locuzione "atti", facendone coincidere il perimetro con quello dei provvedimenti formalmente amministrativi (determinazioni dirigenziali); tale interpretazione, nelle more di pronunce giurisprudenziali sul tema e di indicazioni da parte di ANAC, permette di eliminare, dall'elenco degli atti da pubblicare tutti gli "atti" che non siano adottati con determinazioni (quindi: verbali, note, lettere). In assenza di automatismi che consentano la pubblicazione sul profilo del committente nel contenitore "atti di esecuzione", in via provvisoria tale pubblicazione deve essere operata manualmente, come tutte le pubblicazioni sul profilo del committente, e collegata

⁵ E' allo studio un sistema informatizzato di segnalazione delle scadenze dei termini entro i quali effettuare le pubblicazioni assistite da applicativi informatici.

obbligatoriamente alla procedura di affidamento definita precedentemente con una determina a contrarre o atto equivalente.

Le determine, che devono essere presenti sulla scrivania degli atti e devono aver concluso l'iter di formazione con il consolidamento dell'atto, devono essere pubblicate ai sensi dell'art. 37 co. 1 lett. b) e (non dell'art. 7 bis comme 3).

La seguente tabella, ricognitiva dei provvedimenti esecutivi da pubblicare (tempestivamente) nel profilo del committente si deve intendere esemplificativa e non esaustiva, essendo integrabile nel caso di altri atti non elencati relativi alla esecuzione del contratto che vengano assunti con determinazione dirigenziale.

TABELLA INDICATIVA DEGLI ATTI DA PUBBLICARE TEMPESTIVAMENTE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN QUANTO INERENTI LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Atti da pubblicare: determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto o relative a
• Proroga o accoglimento dell'istanza di proroga avvio servizi forniture lavori
• Autorizzazione al subappalto
• Sospensione dell'esecuzione per ragioni di pubblico interesse o necessità
• Approvazione di modifiche al contratto (art. 106 dlgs 50/2016)
• Approvazione di perizia di variante in corso d'opera
• Relativa al recesso

• Relativa alla rescissione in danno
• Relativa alla risoluzione
• Liquidazione
• Riduzione della garanzia in corso di esecuzione contrattuale
• Accettazione dell'accordo bonario
• Affidamento di consegne complementari (art. 63 comma 3 lett. b)
• Ripetizione di servizi analoghi (art. 63 comma 5)
• Applicazione delle penali

Gli atti di Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi (art. 29 e art.21, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”).

I progetti di fattibilità' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città' e sull'assetto del territorio; gli atti relativi alla

consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, altri documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 del Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione sui bandi che l'amministrazione intende indire, per appalti sia sopra che sotto le soglie di rilevanza comunitaria (art. 70 comma 1 e art.73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione utilizzati come indizione di gara nel caso di procedure ristrette e di procedure competitive con negoziazione per affidamenti che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi (art. 70 comma 2 e art. 73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (art. 127 comma 2 e artt. 128, 223 del Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi per indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia. Le indagini di mercato possono essere utilizzate in alternativa alla selezione mediante gli elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, (linee guida Anac n. 4/2018 punto 5.1.4.).

Gli avvisi relativi al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti. Le linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 206 del 2018) prevedono che, a seguito di indagini di mercato, nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla Stazione appaltante e non siano stati previsti criteri ulteriori di selezione, la Stazione appaltante procede al sorteggio rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio.

Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art.90 comma 10, Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi di sponsorizzazione per affidamento di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro. Si tratta di avvisi con i quali si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. L'avviso va pubblicato per almeno trenta giorni, poi il contratto può essere liberamente negoziato (art. 19 del Codice dei contratti pubblici).

Le determinazioni a contrarre o gli atti equivalenti. Pur essendo caduto l'esplicito riferimento all'obbligo di pubblicazione delle determinazioni a contrarre che era precedentemente contenuto nell'art. 37, 2 comma del d.lgs. 33/2013, si ritiene che le determinazioni a contrarre, vadano comunque pubblicate ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo di pubblicare "tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento". L'ANAC lo ha ribadito con la delibera 1310/2016, e precisamente attraverso l'Allegato 1 che elenca nello specifico gli obblighi di pubblicazione. L'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre o atto equivalente è esteso a tutte le procedure e quindi non riguarda più soltanto le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 32, 2 comma e art. 29 Codice dei contratti pubblici).

I bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 comma 9 e art. 73, 4 comma Codice dei Contratti pubblici).

Pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell'art. 29, come novellato dall'art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara (con possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (delibera ANAC 1310/2016); la predisposizione e la firma degli elenchi per la pubblicazione è di competenza del responsabile della procedura di scelta del contraente) e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella definizione di apertura della norma (tutti gli atti).

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (art. 29 del Codice dei Contratti pubblici).

Circa gli atti di aggiudicazione, pur non essendo elencati da Anac tra gli atti che debbono obbligatoriamente essere pubblicati, si ritiene, nell'ottica della maggiore trasparenza possibile perseguita dalla Regione, che si possa procedere alla loro pubblicazione; questo perché, in mancanza, ci si troverebbe nella situazione di vedere pubblicati, per una determinata procedura, tutti gli atti inserenti alla stessa, nonché quelli riguardanti la esecuzione del contratto, ma non l'atto che tale procedura conclude, ovvero l'atto di aggiudicazione.

Gli avvisi relativi all'esito della procedura di aggiudicazione (art.73 Codice dei contratti).

Gli atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art.163 Codice dei contratti).

I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art.29 del Codice dei Contratti pubblici). La Regione, sulla base delle indicazioni che fornirà ANAC, provvederà ad individuare forma e struttura di questi resoconti, tenuto conto che vengono già pubblicati, per ciascuna procedura di scelta, l'importo di aggiudicazione e l'importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto (art.1, comma 32 della legge n.190 del 2012).

Atti di esecuzione dei contratti, di cui alla tabella superiormente indicata.

21.6.Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti

L'art. 36 del Codice dei contratti e le linee guida ANAC n. 4/2018 prevedono l'applicazione dei principi in materia di trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche per le procedure cosiddette semplificate:

- affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;

- affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35.

È necessaria la pubblicazione sul profilo del committente della seguente documentazione:

In caso di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a):

- determina a contrarre;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente;

o, in alternativa:

provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di affidamento diretto previa valutazione di preventivi nel caso di lavori e di operatori economici in caso di forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b):

- avviso relativo alle indagini di mercato, eventuale avviso sull'esito con indicazione dei soggetti valutati, nonché

- determina a contrarre;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente;

o, in alternativa:

provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di procedura negoziata con consultazione di più operatori economici per affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c bis):

- determina a contrarre;
- avvisi per ricorso ad indagini di mercato;
- altri documenti previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici indicati nel paragrafo precedente "Ricognizione degli obblighi di pubblicazione previsti nel Codice dei contratti pubblici", da pubblicare in relazione alla specifica procedura;
- avviso sull'esito della procedura di aggiudicazione con indicazione dei soggetti invitati.

21.7. Disciplina emergenziale di cui al d.l. 16.7.2020, n. 76 conv. in l. 11.9.2020, n. 120 e novità in materia di pubblicazioni

In relazione al contenuto del par. 21.6 e agli obblighi di pubblicazione nel caso di affidamenti diretti si devono invece segnalare le novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», ed in particolare l'art. 1 comma 2, come modificato dall'art. 51 del DL 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito in legge 30 luglio 2021, n. 108. In tema di affidamento diretto si prevede infatti che questo sia possibile ... a) ... per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici....

Si tratta di una deroga da attuarsi durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ma solo con riguardo ad un certo periodo temporale, ovvero per tutte le procedure avviate entro il 30 giugno 2023.

Dunque, fino a quella data si applica una disciplina differente rispetto a quella di cui all'art. 36 del d.lgs. 50 del 2016.

La disciplina derogatoria, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è dunque la seguente:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,

ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La norma prevede poi che:

- le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati.

La norma introduce, inoltre, una modifica specifica all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tale articolo sono aggiunte, infatti, le seguenti parole:

«La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

Dunque, dalla analisi di questa normativa si può desumere, in tema di pubblicazioni, quanto segue.

Si ha in primo luogo una modifica definitiva, e non transitoria, all'art. 36, comma 2, lette. a) del codice dei contratti, per cui per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento

Per le procedure negoziate, che transitoriamente verranno utilizzate, è necessario dare evidenza dell'avvio tramite pubblicazione dell'avviso sui rispettivi siti istituzionali, sul Profilo del committente

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, quando necessario, deve contenere l'elenco dei soggetti invitati.

PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.

22. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione

D.LGS. N. 33/2013	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 8 co.3 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 14 co. 2 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 15 co. 4	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	dell'incarico.
--	----------------

Il d.lgs. n. 33/2013, all'art. 8 prevede che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti...". Decorrenza e durata diverse sono previsti dagli articoli 14, comma 2, con riferimento ai titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali e dall'articolo 15, 4 comma, con riferimento ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. In questi due casi la pubblicazione va fatta entro tre mesi dalle elezioni, nomine o conferimento dell'incarico e dura finché non sono decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui non è specificato il momento iniziale della pubblicazione essa si intende tempestiva.

In particolare, come specificato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso di:

- “aggiornamento tempestivo”, sarà da intendersi quale termine massimo per la pubblicazione quello di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione entri nella materiale disponibilità della struttura competente alla pubblicazione

- “aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale”, la pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità.

Si rinvia infine a quanto previsto specificatamente (infra) con riferimento alle pubblicazioni relative agli atti amministrativi regionali che predeterminano i criteri e le modalità di concessione (art. 26 co. 1).

22.1. La rimozione delle pubblicazioni

Decorso il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i dati, le informazioni e i documenti restano accessibili ai sensi dell'articolo 5, che disciplina la fattispecie dell'accesso civico. Nel caso in cui si ritenga di lasciarli in pubblicazione, essi andranno trattati ai sensi dell'art. 7-bis comma 3 e cioè come dati ulteriori dei quali non è richiesta la pubblicazione. Questo implica che i dati personali eventualmente presenti dovranno essere anonimizzati e che la pubblicazione potrà essere fatta solo dopo aver valutato l'assenza di pregiudizio ad uno degli interessi pubblici o privati indicati dall'art. 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico).

Nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto

espressamente che chi è responsabile della pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento, è altresì responsabile della sua rimozione allo scadere del termine di pubblicazione obbligatoria. Nel caso in cui si sia verificata un'alternanza nella responsabilità dirigenziale, il nuovo dirigente sarà responsabile anche della rimozione delle pubblicazioni avvenute prima del suo incarico. La rimozione dei dati, delle informazioni e dei documenti allo scadere del termine previsto, è assolutamente necessaria laddove siano coinvolti dei dati personali. Infatti, una volta scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria e in assenza di ulteriori norme che la legittimino, la diffusione del dato personale, non avendo più copertura normativa, costituisce violazione delle norme in materia di riservatezza e trattamento dei dati.

Per procedere alla rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" la Regione si è dotata di appositi indirizzi operativi allegati alle circolari PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/0757871 del 11/10/2019. Ulteriori informazioni sono contenute nella guida pubblicata all'interno dell'applicativo regionale per le pubblicazioni trasparenza. Si rimanda a tali documenti per i dettagli operativi.

Come criterio generale, al fine di semplificare il più possibile le attività legate alla rimozione ma anche in un'ottica di maggior trasparenza possibile, la Regione ha deciso di delimitare il perimetro degli interventi di rimozione alle sole pubblicazioni contenenti dati personali, in quanto assolutamente necessario. La rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni non contenenti dati personali viene invece effettuata dalla struttura a ciò preposta, a seguito di valutazioni relative all'usabilità e accessibilità delle informazioni stesse.

La Regione, nell'ottica di snellire il lavoro delle strutture, ha attivato dei meccanismi di rimozione automatica delle pubblicazioni a scadenza dei termini. Questi meccanismi operano laddove la pubblicazione avvenga mediante l'applicativo regionale per la gestione della trasparenza. Anche in questo caso i responsabili della pubblicazione sono chiamati ad un adempimento: individuare gli atti che continuano a produrre effetti oltre la data prevista di rimozione; in questo caso occorre modificare sull'applicativo informatico la data di rimozione.

Il responsabile è tenuto altresì ad individuare le pubblicazioni di sua pertinenza effettuate senza l'uso di applicativi informatici. Queste pubblicazioni non vengono rimosse automaticamente e dunque è il responsabile della loro pubblicazione che deve individuarne la scadenza e procedere a rimuoverle manualmente dal sito istituzionale, segnalandolo a chi di dovere. A tal fine si ricorda che in tutti i casi di pubblicazione obbligatoria di atti e provvedimenti amministrativi che contengono dati personali (quindi anche oltre la portata del d.lgs. 33 del 2013) la pubblica amministrazione deve rendere tali dati accessibili solo per l'ambito temporale individuato dalle diverse normative di settore e, in mancanza, deve fissare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere dati e informazioni on line (Garante Privacy provvedimento n. 243/2014) Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici.

Particolare attenzione deve essere quindi prestata alla pubblicazione di atti contenenti dati personali sul BURERT (laddove non espressamente richiesta da norme di legge) o in altre forme che rendano difficoltoso l'esercizio da parte del titolare del dato dei diritti previsti dal Regolamento Europeo sulla privacy, tra cui quello all'oblio.

Nello specifico, il diritto all'oblio consente agli interessati di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line e anche da parte delle amministrazioni, in presenza di determinate condizioni, tra cui quella per cui "i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti". I dati dovranno essere "dimenticati" dalle banche dati, dai mezzi di informazione e dai motori di ricerca. A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

22.2. Meccanismi automatici

Meccanismi automatici di rimozione sono previsti per le seguenti pubblicazioni:

Art. 15 co. 4: dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza per i quali siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'incarico. Il sistema informatico calcola i tre anni a partire dalla data di cessazione dell'incarico e procede alla rimozione del dato. Nel caso di incarichi legali la data di cessazione del rapporto non è prevedibile nel momento del conferimento. Per attivare l'automatismo di rimozione è necessario che siano gli operatori a compilare il campo "data fine incarico" con la data dell'atto di liquidazione.

- **Art. 22:** Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. I dati personali relativi agli amministratori e ai nominati negli organi di governo di enti e società vengono rimossi automaticamente dal sistema informatico che gestisce i dati, decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, vengono rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

- **Art. 23** lettere b) e d): provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. L'obbligo viene adempiuto mediante la pubblicazione di liste semestrali di provvedimenti. Il sistema informatico regionale calcola i 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della lista e provvede alla sua rimozione dal sito istituzionale. Si ricorda che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 sono state abrogate le lettere a) e c) dell'art. 23, con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

- **Art. 26 co. 2:** dati e documenti relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Queste pubblicazioni sono rimosse in automatico dal sistema informatico alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro

pubblicazione. I responsabili della pubblicazione/rimozione dei dati in prossimità della fine dell'anno devono, tramite l'applicativo regionale di gestione della trasparenza, verificare quali atti saranno rimossi dalla pubblicazione il 1° gennaio dell'anno successivo, ed eventualmente modificare la data prevista di rimozione della pubblicazione, nel caso in cui l'atto non abbia ancora esaurito i suoi effetti.

-

22.3. Dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi. Art. 37 co. 1 lett. a)

In assenza di ulteriori specifiche si applica a questa pubblicazione la durata prevista all'art. 8 e dunque le informazioni vanno rimosse alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che queste pubblicazioni devono essere via via aggiornate, come previsto dalla norma, con gli importi liquidati a fronte del contratto, è stato valutato che i 5 anni debbano decorrere dal momento in cui viene liquidato l'ultimo importo a saldo del contratto. Ciò si evince anche dal parere reso dal Responsabile della protezione dei dati regionale (DPO) in merito alla decorrenza iniziale del periodo di durata delle pubblicazioni della trasparenza (NP/2018/29363 del 3/12/2018). Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione dovrà durare anche di più se, decorsi i 5 anni dalla data pubblicazione dell'ultimo documento della procedura, non si è ancora esaurito il rapporto contrattuale derivante dall'affidamento.

Il sistema informatico regionale verifica la coincidenza tra il totale dell'importo liquidato e l'importo aggiudicato, imputa automaticamente la data di fine contratto e calcola su di essa i 5 anni al termine dei quali provvede a rimuovere le pubblicazioni. In tutti i casi in cui non si verifica tale coincidenza, è necessario l'intervento manuale delle strutture sugli applicativi regionali che gestiscono la trasparenza. È fatta comunque salva la possibilità per il responsabile della pubblicazione di definire una diversa data di chiusura del contratto. Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare PG/2019/0757871 del 11/10/2019.

22.4. Rimozioni non automatiche

I responsabili della pubblicazione/rimozione devono segnalare alla struttura referente per le pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito web istituzionale, quali sono i dati, i documenti e le informazioni da rimuovere. La segnalazione va fatta anticipatamente rispetto alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione.

In particolare, si segnalano le seguenti pubblicazioni in quanto contenenti dati personali:

- Art. 37 co.1 lett. b): pubblicazioni sul profilo del committente. Se contenenti dati personali, occorre rimuovere tutte le procedure pubblicate manualmente sulle pagine web del Profilo del committente della Regione. Si tratta delle procedure di appalto avviate prima del 31/5/2018 e pertanto non ancora gestite mediante applicativo informatico. Si ricorda che sono personali i dati riferibili a persona fisica o ditta individuale. A tal fine occorre verificare la presenza di:

- soggetti partecipanti e/o affidatari che siano persone fisiche o ditte individuali

- dati personali dei componenti della commissione aggiudicatrice (atto di costituzione della commissione, curricula dei componenti)
- dati personali nei provvedimenti che determinano le esclusioni o le ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito delle valutazioni sui requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico professionali.

Tra le procedure così individuate vanno rimosse quelle per le quali sia scaduto il periodo di 5 anni di durata massima della pubblicazione. Il periodo va fatto decorrere dal momento della pubblicazione dell'ultimo documento riferito alla procedura (ad esempio dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione). Si ricorda che è necessario provvedere alla rimozione simultanea di tutti i documenti pubblicati con riferimento ad una stessa procedura, trattandoli come un insieme unico. In altre parole, non è corretto eliminare dalla pubblicazione solo i documenti contenenti dati personali, in quanto l'informazione resa non sarebbe integra, completa e comprensibile, come richiesto dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti (sul regime particolare dei dati relativi ai collaboratori regionali si veda il paragrafo "categorie particolari di dati").

Dati questi criteri, i responsabili di pubblicazione devono individuare tutti i documenti riferiti alle procedure da rimuovere e segnalarli a chi gestisce e aggiorna le pagine web su cui sono stati pubblicati. A tal fine si ricorda che Intercent-ER ha operato in funzione di Profilo del Committente per la Regione Emilia-Romagna sino al 31/12/2016.

Per le procedure di appalto avviate dal 31/5/2018 le pubblicazioni vengono effettuate mediante l'applicativo informatico "Profilo del committente", sul quale verranno attivati opportuni automatismi per la rimozione.

- Art. 10 e 38 co. 1: OIV e Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. vanno rimossi dalla pubblicazione i dati relativi ai componenti degli organismi e nuclei di valutazione pubblicati (nominativi e curricula).

- Art. 13 e 14: informazioni riguardanti il personale e la dirigenza regionale. Vanno rimossi dalla pubblicazione seguendo le puntuali indicazioni del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n.33 del 2013 tutti i dati riferiti ai titolari di incarichi politici, di direzione e di governo, di incarichi dirigenziali e alle posizioni organizzative pubblicati (elenchi, retribuzioni, valutazioni, curricula, dichiarazioni sostitutive). In particolare, le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità, di cui all'art.20 del d.lgs. n.39 del 2013, vanno rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

22.5.Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione

Art. del d.lgs. 33/2013	Contenuto	Modalità di	Adempimenti a cura del responsabile di
-------------------------	-----------	-------------	--

	dell'obbligo	rimozione	pubblicazione
Art. 10 e 38	Dati riguardanti gli organismi di valutazione	Manuale	Rimuovere i dati dopo 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
Art. 14	Dati sui titolari di incarichi dirigenziali, politici, di direzione, di governo e posizioni organizzative	Manuale	Rimuovere i dati relativi al personale cessato da più di tre anni e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità relative ad incarichi cessati
Art. 15	Incarichi legali	Automatica (i dati vengono rimossi decorsi tre anni dalla data di fine incarico)	Inserire la data di fine incarico (data dell'ultima liquidazione) su tutti gli incarichi già chiusi
Art. 15	Altri incarichi	Automatica (i dati vengono rimossi decorsi tre anni dalla data di fine incarico)	Nessun adempimento
Art. 22	Enti e società	Automatica	Nessun adempimento
Art. 23	Provvedimenti amministrativi	Automatica (gli elenchi degli atti vengono rimossi dopo 5 anni)	Nessun adempimento
Art. 26 2 comma	Atti di concessione di contributi e vantaggi economici	Automatica (gli atti vengono rimossi il 1° gennaio del 5° anno successivo a quello di pubblicazione)	Verificare che gli atti non stiano ancora producendo i loro effetti e in caso affermativo modificare la data di rimozione

Art. 37 co. 1 lett. a)	Scelta del contraente	Automatica (il sistema rimuove le pubblicazioni decorsi 5 anni dalla data di fine contratto)	Inserire la data di fine contratto in tutti i casi in cui non è presente
Art. 37 co. 1 lett. b)	Profilo del committente ante 31/5/2018	Manuale	Rimuovere i dati e i documenti dopo 5 anni
Art. 37 co. 1 lett. b)	Profilo del committente post 31/5/2018	Non ancora previsti meccanismi di rimozione	Nessun adempimento

22.6. Tutela dei dati personali

La presenza di una norma che obbliga l'amministrazione a pubblicare dati, documenti e informazioni sul suo sito web, non esime i responsabili della pubblicazione dal verificare il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Infatti, le regole minime di protezione del dato valgono sempre, indipendentemente dal fatto che l'atto sia oggetto di un obbligo di pubblicazione previsto dal decreto trasparenza.

I responsabili di pubblicazione devono pertanto procedere a verifiche puntuali sulle pubblicazioni di loro pertinenza tese ad individuare ciò che va rimosso dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

La prima regola al riguardo è quella della minimizzazione: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art 5 par. 1 lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679). In altre parole, chi pubblica è tenuto a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi.

In secondo luogo, il Regolamento Europeo sottolinea che i dati personali devono essere esatti (principio di esattezza) e, se necessario, aggiornati. È il responsabile della pubblicazione a dover adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.

I dati da tutelare sono quelli personali, cioè qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata oppure identificabile. Pertanto, non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni. Un caso a parte è rappresentato dalle ditte individuali in quanto "la ragione sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l'interessato configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche (provvedimento Garante privacy n.217/13). Similmente, la ragione sociale che contiene il nome di un socio, può essere considerata dato personale anche nel caso di imprese di persone come sas, snc e s.r.l. (con unico

socio). A queste casistiche si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. È dato personale anche il nominativo del legale rappresentante dell'impresa, il cui riferimento, per semplicità, può essere omesso dal contenuto degli atti amministrativi e conservato nel fascicolo istruttorio.

Anche l'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto di accesso generalizzato non modifica sostanzialmente i rapporti tra trasparenza e privacy, perché esso incontra il limite della "protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis comma 2 d.lgs. n. 33/2013) e quindi del Codice privacy e, ancor prima e necessariamente, del Regolamento Europeo 2016/679. Nella valutazione dell'eventuale pregiudizio ai danni di soggetti terzi nell'ambito di un procedimento di accesso, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati personali presenti perché le informazioni, una volta rese accessibili, sono considerate pubbliche e potenzialmente conoscibili da parte di chiunque.

22.7. Categorie particolari di dati

L'art. 9 comma 1 del Regolamento Europeo dice che "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Anche il Codice Privacy (nuovo articolo 2 *septies*) ribadisce che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi (si ricorda che la pubblicazione è una forma particolare di diffusione del dato).

Il decreto trasparenza, dopo aver ribadito all'art. 7 bis che "Restano fermi i limiti... alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" aggiunge un'ulteriore tutela con riferimento alle pubblicazioni previste dall'art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati). Il comma 4, infatti, prevede che "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati". Si tratta quindi di dati che, pur non rientrando tra le "categorie particolari" previste dal Regolamento Europeo, incontrano un espresso divieto di pubblicazione.

Per capire se un dato personale appartiene ad una delle categorie particolari la cui diffusione è esclusa, occorre metterlo in relazione con le altre informazioni contenute nell'atto nel quale il dato è inserito. A titolo esemplificativo, il nome e il cognome della persona fisica alla quale viene dato un contributo sono dati personali, ma se il contributo viene erogato in ragione del particolare stato di salute della persona, ecco che il dato personale, in combinato disposto con la motivazione dell'atto, diventa idoneo a rivelare lo stato di salute.

Sempre con riferimento alle categorie particolari di dati, si ricorda che le firme apposte in calce ai documenti, sono considerate dati personali biometrici, e dunque oggetto di un divieto assoluto di pubblicazione.

Con riferimento ai dati precedentemente definiti giudiziari dal Codice privacy, si ricorda che non tutti i dati relativi a procedimenti processuali o contenziosi di qualunque genere sono da considerarsi tali, ma solo quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento europeo).

22.8. Pubblicazioni ulteriori

L'Amministrazione ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito istituzionale anche dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo legale di pubblicare. Tuttavia, in questo caso, l'art. 7-bis prevede che si debbano rispettare gli stessi limiti previsti per l'accesso dall'art. 5-bis "Esclusioni e limiti all'accesso civico". In pratica, quando si effettua una pubblicazione ulteriore bisogna domandarsi se da essa possa derivare un pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato (cioè alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, al diritto d'autore e segreti commerciali). In questi casi non è possibile procedere alla pubblicazione.

La Regione ha ritenuto opportuno garantire livelli di trasparenza ulteriori avvalendosi della succitata facoltà e ha pertanto disposto la pubblicazione dei seguenti dati e documenti:

- a. deliberazioni della Giunta regionale, decreti del Presidente e degli assessori della Giunta regionale, deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, determinazioni dei dirigenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC;
- b. elenco mensile degli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive (ai sensi della L.R. n. 7 del 2017);
- c. titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa (ai sensi della L.R. n. 1/2012);
- d. monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L. n. 190/2012;
- e. censimento autovetture dell'Amministrazione regionale utilizzate per ragioni di Servizio.

Per quanto riguarda la **lettera a)** la pubblicazione delle deliberazioni, decreti e determinazioni avviene automaticamente nel momento in cui gli atti hanno concluso il loro iter. Tuttavia, l'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, che consente le suddette pubblicazioni ulteriori, non autorizza di per sé la diffusione dei dati personali eventualmente contenuti in tali atti.

La diffusione dei dati personali, come previsto dall'art. 2 ter del d.lgs. 196/2003, è ammessa soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In assenza di tale fondamento giuridico, occorre procedere all'oscuramento dei dati personali mediante il sistema di gestione della privacy presente sulla piattaforma regionale per la pubblicazione degli atti.

Tra le norme che consentono la diffusione dei dati personali è opportuno ricordare il regolamento regionale n. 2/2007 (come modificato nel 2015). All'art. 14 esso prevede, con

riferimento ai beneficiari di contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, la diffusione di diversi dati *“fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento”*. Sempre il regolamento regionale n. 2 del 2007, all'articolo 10, prevede che sia genericamente consentita la diffusione di dati concernenti i nominativi dei collaboratori regionali facenti parte di commissioni o gruppi di lavoro, che operano nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. Non consente invece la diffusione dei loro curriculum vitae. Questo comporta che, nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti.

Per quanto concerne la **lettera b)** a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), sono altresì pubblicati i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato. In caso di decesso viene indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. La Responsabilità della pubblicazione è del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa.

Con riferimento alla **lettera c)**, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, sono pubblicati con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, le informazioni concernenti i seguenti nominati dall'Assemblea legislativa:

- Presidente e componenti della Consulta di garanzia statutaria;
- Presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Difensore civico regionale;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Revisori dei conti.

Per quanto riguarda i dati ulteriori di cui alla **lettera e)** la pubblicazione ha ad oggetto dati relativi alle autovetture di servizio utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali, a qualsiasi titolo possedute e detenute dall'amministrazione; la Regione pubblica e aggiorna con cadenza annuale i dati degli automezzi immatricolati come “autovetture per trasporto persone” utilizzate dall'ente. I dati anzidetti sono pubblicati in forma aggregata in tabelle riassuntive con indicazione della data del relativo aggiornamento nella sottosezione di secondo livello tra i dati ulteriori denominata “censimento delle auto di servizio”. Trattasi di un adempimento di trasparenza previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) che ha introdotto nuove modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio. L'art 4

dell'anzidetto decreto prevede che le Amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario i dati delle auto di servizio e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati e le informazioni da pubblicare riguardano il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Responsabile della pubblicazione è il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza.